



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

**DIRETTIVA SULL'ISTITUTO DELLO
STRAORDINARIO E COMPENSI
CONNESSI ALL'ORARIO DI LAVORO**

EDIZIONE ANNO 2012

P A G I N A N O N S C R I T T A

INDICE

ATTO DI APPROVAZIONE	III
ELENCO DI DISTRIBUZIONE	V
ELENCO DELLE AGGIUNTE E VARIANTI	VI
ELENCO DEGLI ALLEGATI	VII
INTRODUZIONE	IX
CAPITOLO PRIMO: QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	1
1. Istituto dello straordinario	1
2. Compenso forfettario di guardia e compenso forfettario di impiego	2
CAPITOLO SECONDO: IL LAVORO STRAORDINARIO	3
1. Generalità	3
2. Responsabilità	4
3. Orario di lavoro e orario di servizio	4
4. Turnazioni	6
5. I servizi	7
6. Reperibilità	9
7. Attività addestrative	10
CAPITOLO TERZO: FORME DI REMUNERAZIONE.....	13
1. Il compenso in danaro	13
2. Il recupero compensativo	17
3. Altre forme di remunerazione	20
CAPITOLO QUARTO: PARTICOLARI POSIZIONI D'IMPIEGO	21
1. Attività fuori sede.....	21
2. Personale impiegato in incarichi particolari.....	22
CAPITOLO QUINTO: ASPETTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI.....	25
1. Rilevazione oggettiva delle presenze	25
2. Documentazione amministrativo-contabile	28

3. Disposizioni tecnico-finanziarie.....	31
CAPITOLO SESTO: COMPENSI FORFETTARI DI GUARDIA E D'IMPIEGO	34
1. Generalità.....	34
2. Compenso forfettario di guardia	34
3. Compenso forfettario d'impiego	36
4. Disposizioni tecnico-finanziarie.....	40
CAPITOLO SETTIMO: ESEMPI PRATICI.....	43
1. Prestazioni lavorative	43
2. Servizi di guardia e non e compenso forfettario di guardia	44
3. Compenso forfettario d'impiego	47



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la presente "DIRETTIVA SULL'ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO E COMPENSI CONNESSI ALL'ORARIO DI LAVORO", edizione 2012. La presente abroga e sostituisce la precedente direttiva edizione 2003 e successive Aggiunte e Varianti.

Roma, 6 MAR. 2012

d'ordine
IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE
Gen. C.A. Domenico ROSSI

P A G I N A N O N S C R I T T A

ELENCO DISTRIBUZIONE

Per competenza:

COMANDO FORZE OPERATIVE TERRESTRI	<u>VERONA</u>
COMANDO PER LA FORMAZIONE E SCUOLA DI APPLICAZIONE DELL'ESERCITO	<u>TORINO</u>
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
ISPETTORATO DELLE INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	<u>ROMA</u>
CENTRO DI SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL'ESERCITO	<u>CIVITAVECCHIA</u>

Per conoscenza:

MINISTERO DELLA DIFESA – GABINETTO DEL MINISTRO	<u>ROMA</u>
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	<u>ROMA</u>
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA	<u>SEDE</u>
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	<u>SEDE</u>
STATO MAGGIORE DELLA MARINA	<u>ROMA</u>
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	<u>ROMA</u>
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE	<u>SEDE</u>
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE	<u>ROMA</u>
CO.CE.R. ESERCITO	<u>SEDE</u>
CENTRO SISTEMI INFORMATICI DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>

Diramazione interna:

UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI SME	<u>SEDE</u>
UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SME	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL C.R.A. "ESERCITO ITALIANO"	<u>SEDE</u>
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO CENTRALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E PROTEZIONE E PREVENZIONE	<u>SEDE</u>
CENTRO SISTEMI INFORMATICI DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE VALUTAZIONE AVANZAMENTO SOTTUFFICIALI	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE VALUTAZIONE AVANZAMENTO TRUPPA	<u>ROMA</u>
DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
DIPARTIMENTO DELLA TRASFORMAZIONE TERRESTRE	<u>SEDE</u>
I REPARTO AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL PERSONALE	<u>SEDE</u>
III REPARTO IMPIEGO DELLE FORZE - COE	<u>SEDE</u>
IV REPARTO LOGISTICO	<u>SEDE</u>
V REPARTO AFFARI GENERALI	<u>SEDE</u>
REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	<u>SEDE</u>
UFFICIO AMMINISTRAZIONE	<u>SEDE</u>

ELENCO DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

NUMERO E DATA	AGGIUNTE E VARIANTI

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- A. Stralcio Legge 8 agosto 1990, n. 231
- B. Decreto del Ministro della Difesa in data 25 settembre 1990
- C. Decreto del Ministro della Difesa in data 4 dicembre 1990
- D. Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro n. 192436 in data 10 dicembre 1990
- E. Stralcio Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394
- F. Stralcio Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255
- G. Stralcio Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro n.198192 in data 24 dicembre 1999
- H. Stralcio Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139
- I. Stralcio Legge 29 marzo 2001, n. 86
- J. Stralcio Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163
- K. Stralcio Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro in data 17 marzo 2005
- L. Stralcio Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 273 (convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2006, n. 51)
- M. Stralcio Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171
- N. Stralcio Legge 24 dicembre 2007, n. 244
- O. Stralcio Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52
- P. Stralcio Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66
- Q. Stralcio Legge 4 novembre 2010, n. 183
- R. Stralcio Decreto Legge 12 luglio 2011, n. 107 (convertito con modificazioni dalla Legge 2 agosto 2011, n. 130)
- S. Stralcio Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 215 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 13)
- T. SEGREDIFESA “Orario di lavoro e compenso dello straordinario per il personale militare” Direttiva ed. 2002-2003 (aggiornata alla Variante n. 6)
- U. Misure orarie del compenso per lavoro straordinario **in vigore**
- V. **Registro delle presenze del personale non Dirigente**

- W.** Registro delle presenze del personale Dirigente
- X.** Statino individuale riepilogativo mensile
- Y.** Statino riepilogativo mensile per l'attribuzione del compenso per lavoro straordinario
- Z.** Autorizzazione preventiva a prestazioni di lavoro straordinario
- AA.** Autorizzazione al superamento del monte-ore (personale dei gradi dirigenziali titolare di posizione organicamente prevista)
- BB.** Autorizzazione al superamento del monte-ore (personale dei gradi direttivi e non direttivi-personale dei gradi dirigenziali non titolare di posizione organicamente prevista)
- CC.** Compenso per lavoro straordinario - Scheda di rilevamento dati consuntivi
- DD.** Tabella importi giornalieri per fascia del compenso forfettario di guardia in vigore
- EE.** Atto dispositivo di attribuzione del compenso forfettario di guardia
- FF.** Tabella importi giornalieri per fascia del compenso forfettario di impiego in vigore
- GG.** Elenco delle principali tipologie di esercitazioni ed operazioni remunerabili con il compenso forfettario di impiego
- HH.** Compenso forfettario di guardia e di impiego - Scheda di rilevamento dati consuntivi

INTRODUZIONE

1. Le disposizioni contenute nella presente direttiva sono volte ad armonizzare in un *corpus* unico i contenuti delle norme attinenti all'**istituto dello straordinario ed ai compensi forfettari di guardia e di impiego**. Esse costituiscono al tempo stesso **strumenti e limiti** con cui il Comandante, nell'ambito delle responsabilità e discrezionalità consentite dalla legge, gestisce le risorse umane per il conseguimento degli obiettivi istituzionali della Forza Armata.
2. In tal senso le disposizioni che seguono hanno **carattere prescrittivo** mentre gli esempi di volta in volta citati non hanno la pretesa di esaurire le casistiche e le modalità applicative delle disparate realtà presenti in ambito F.A. e, pertanto, esse costituiscono un ausilio necessario per l'applicazione pratica in casi particolari e consentire la necessaria **uniformità di applicazione** in ambito F.A..
3. È indispensabile quindi che i Comandi curino la capillare diffusione della presente direttiva fino ai **minimi livelli ordinativi** (compagnia/squadrono o unità equivalente) al fine di:
 - consentirne la conoscenza al personale;
 - assicurare un trattamento unitario;
 - evitare interpretazioni personali.
4. Con particolare riguardo a tale ultimo aspetto, gli eventuali quesiti non risolvibili nell'ambito delle competenze specifiche della linea tecnico-amministrativa ai vari livelli, potranno essere inoltrati, nel rispetto della linea gerarchica, ai sottoindicati Reparti dello SME:
 - I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale, per lo studio delle eventuali esigenze di integrazione/modifica delle disposizioni vigenti, in relazione a sopravvenute esigenze della F.A. non risolvibili in via applicativa;
 - III Reparto Impiego delle Forze/C.O.E., se inerenti tematiche operative;
 - Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria, se di natura meramente finanziaria.
5. In analogia a quanto già fatto in passato, ai fini di una immediata lettura delle disposizioni contenute nella presente edizione, che annulla e sostituisce la precedente edizione 2003 e relative Aggiunte e Varianti (AA.VV.), le principali novità/modifiche/integrazioni sono state evidenziate **in giallo**.

CAPITOLO PRIMO

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO

- Legge 8 agosto 1990, n. 231;
- Decreto del Ministro della Difesa in data 25 settembre 1990;
- Decreto del Ministro della Difesa in data 4 dicembre 1990;
- Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro n. 192436 in data 10 dicembre 1990;
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255;
- Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro n. 198192 in data 24 dicembre 1999;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302;
- Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro in data 17 marzo 2005;
- Legge 23 febbraio 2006, n. 51 di conversione con modificazioni del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273;
- Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171;
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008);
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52;
- Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 185;

Per quanto attiene alla regolamentazione dell'orario di lavoro/servizio e alla disciplina dei servizi si rimanda alle seguenti pubblicazioni:

- SMD-G-106 “Regolamento sul Servizio Territoriale e di Presidio”, ed. 1973;
- SMD-G-011 “Norme per la vita ed il servizio interno nelle installazioni militari”, ed.1992;
- SME-III RIF/COE n. 2938 “Norme per la vita ed il servizio interno di caserma”, ed. 2009;
- SME-Op. n. 6314 “Sicurezza delle infrastrutture e degli aeromobili, protezione e custodia delle armi, delle munizioni, degli esplosivi, delle mine e dei materiali delle trasmissioni” ed. 1984;
- SME-Sic. “Sicurezza delle installazioni militari – Servizi di vigilanza e di sorveglianza” ed. giugno 2000.

2. COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E COMPENSO FORFETTARIO

D'IMPIEGO

- Legge 29 marzo 2001, n. 86;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163;
- Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52;
- **Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.**

Limitatamente alla disciplina dei servizi, inoltre, si rimanda alle seguenti pubblicazioni:

- SME-III RIF/COE n. 2938 “Norme per la vita ed il servizio interno di caserma”, ed. 2009;
- SME-Op. n. 6314 “Sicurezza delle infrastrutture e degli aeromobili, protezione e custodia delle armi, delle munizioni, degli esplosivi, delle mine e dei materiali delle trasmissioni” ed. 1984;
- SME-Sic. “Sicurezza delle installazioni militari - Servizi di vigilanza e di sorveglianza” ed. giugno 2000.

CAPITOLO SECONDO

IL LAVORO STRAORDINARIO

1. GENERALITÀ

L'istituto dello straordinario nasce con l'introduzione dell'orario di lavoro per il personale militare di cui alla L. 231/90 che ha comportato il diritto al recupero compensativo, ovvero compenso in denaro, per le prestazioni rese in eccedenza a tale orario.

Il lavoro straordinario non può essere usato come fattore ordinario di programmazione del lavoro e può essere svolto solo per soddisfare le esigenze volte al conseguimento dei fini istituzionali delle F.A. cui non si possa far fronte durante il normale orario delle attività giornaliere.

Il provvedimento di concertazione recato dal D.P.R. 163/2002, modificando la forma prioritaria di remunerazione delle prestazioni straordinarie precedentemente prevista, ha stabilito con l'art. 11, co. 3, che le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale possono essere pagate con il compenso per lavoro straordinario:

- nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti;
- tenuto conto delle esigenze di servizio.

Tale provvedimento ha inoltre previsto che, per le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non siano state retribuite, il relativo recupero mediante riposo compensativo possa essere fruito entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio¹ (vds capitolo terzo, paragrafo 2).

La gestione dello straordinario poggia su **tre concetti fondamentali**:

- la flessibilità dell'orario di servizio;
- la disponibilità incondizionata al servizio da parte del personale;
- la responsabilità dei Comandanti di Corpo nella gestione operativa dell'Istituto.

Pertanto, solo il Comandante di Corpo, nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze, curerà l'allocazione delle risorse disponibili ai vari settori per garantirne la funzionalità ed il perseguimento degli obiettivi istituzionali.

¹ Art. 11, co. 3, del D.P.R. 163/2002 così come modificato dall'art. 14, co. 3, del D.P.R. 52/2009.

In tale ottica, riveste particolare importanza la programmazione delle attività operative e addestrative (e NON DELLO STRAORDINARIO) in base alla quale il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario sarà limitato a casi eccezionali o in presenza di significative carenze organiche.

2. RESPONSABILITÀ

Il mancato rispetto delle norme che regolano l'istituto dello straordinario, sia da parte di chi lo dispone che da parte di chi lo effettua può determinare **responsabilità**:

- disciplinari: ad es., inosservanza parziale o totale della direttiva;
- amministrative: ad es., errata o illegittima attribuzione di compensi o recuperi;
- civili: ad es., danni arrecati al personale per effetto di lesione di diritti materiali e/o morali;
- penali: ad es., falsa rappresentazione della realtà, dichiarazioni mendaci.

Per ciascuno dei casi sopraccitati sono applicabili sanzioni (personali e/o pecuniarie) in funzione della tipologia di illecito/reato configurabile.

3. ORARIO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO

L'**orario di lavoro** è la quantità di lavoro, espressa in ore, che il personale deve prestare nell'arco di una settimana e che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, è pari a 36 ore². Tutte le prestazioni di lavoro eccedenti le 36 ore settimanali ricadono nella disciplina dello straordinario.

L'**orario di servizio** (coincidente con l'orario delle attività giornaliere), è l'arco di tempo durante il quale si svolgono le attività istituzionali (operative, addestrative, logistiche) presso gli Enti/Reparti delle Forze Armate.

L'orario di servizio, in applicazione dell'art. 10 del D.P.R. 394/95 e della direttiva di SEGREDIFESA ed.2002-2003 aggiornata alla variante 6, è articolato come segue:

- dal lunedì al giovedì: 08:00 – 16:30, prevedendo un intervallo di 30 minuti per la consumazione del pasto;
- venerdì: 08:00 – 12:00. In tale giorno si situa di norma il pomeriggio libero programmato (art. 2, co.2, del D.M. 25 settembre 1990);

² Tale **materia** è **oggetto** di concertazione e, pertanto, salvo i casi espressamente indicati nella presente direttiva, non è soggetta a modificazioni.

- al venerdì pomeriggio (12:00 – 16:30) e sabato mattina (08:00 – 14:00) può essere assicurata una presenza ridotta quale “nucleo di risposta” per eventuali impreviste esigenze.

Il tempo necessario alla consumazione del pasto, anche quando volontariamente non fruito dal personale, non concorre alla formazione dell’orario di lavoro. A tal fine si rammenta che il diritto al trattamento alimentare gratuito è subordinato all’effettivo protrarsi dell’orario di servizio (al netto, quindi, dell’intervallo di 30 minuti per la consumazione del pasto previsto dal D.M. 25 settembre 1990) per almeno un’ora oltre le ore 14:00, per il pasto meridiano, ed oltre le 19:00 per il pasto serale.

Le pause destinate alla consumazione dei pasti, a richiesta dell’interessato e fatte salve le esigenze di servizio, possono essere destinate ad attività diverse. In tale circostanza decade il diritto al trattamento alimentare gratuito ed il richiedente, al fine di escludere l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso di incidenti occorsi durante la pausa pranzo, deve sottoscrivere apposita dichiarazione **liberatoria**. Tra le attività diverse alle quali può essere destinata la pausa pranzo non può essere compresa alcuna attività utile ai fini dell’orario di lavoro. Il Comandante di Corpo deve valutare che le attività diverse da svolgere durante la pausa pranzo siano compatibili con le prioritarie esigenze di servizio, nonché con quelle del recupero delle energie psico-fisiche cui tale pausa è preordinata.

I permessi che comprendono il periodo destinato alla pausa per i pasti, nell’ipotesi di non partecipazione alla mensa di servizio, non sono soggetti al recupero compensativo per la durata dello stesso, fatto salvo l’espletamento del turno ordinario giornaliero. In tale fattispecie decade il diritto al trattamento alimentare gratuito, a prescindere dal protrarsi dell’orario di servizio al rientro dal permesso. Gli interessati dovranno comunque presentare con congruo anticipo le richieste per poter fruire di tali permessi, onde consentire all’Amministrazione le necessarie variazioni amministrative (relative agli assegni mensa, ecc.), nonché esplicitare il presupposto della mancata consumazione del pasto all’interno di strutture dell’Amministrazione o convenzionate.

Al personale chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio in orario coincidente con la pausa pranzo per sopravvenute ed inderogabili esigenze, spetta il riconoscimento del vitto gratuito, a prescindere dalla durata della prestazione lavorativa, purché questa si protragga almeno per un’ora (al netto dei 30 minuti di pausa) oltre le 14:00 (per il pasto meridiano) e oltre le 19:00 (per il pasto serale).

Per la disciplina di dettaglio dell'orario di lavoro e di servizio si rimanda alla Pubblicazione 2938 "Norme per la vita ed il servizio interno di caserma" emanata dallo Stato Maggiore Esercito - III RIF/COE - Ufficio Dottrina e Lezioni Apprese ed. 2009.

L'ORARIO DI LAVORO È FUNZIONALE ALL'ORARIO DI SERVIZIO. Ciò sta a significare che l'articolazione dell'orario di lavoro del personale militare deve sempre garantire il regolare funzionamento degli Enti/Reparti della Forza Armata per l'intera durata delle attività giornaliere. Tali orari non sono da intendere quali vincoli rigidi, ma rappresentano dei riferimenti di natura legislativa che non precludono la flessibilità e la disponibilità al servizio (art. 10, co. 1, della L.231/90) dei Quadri, assumendo, quindi, la veste di strumenti dinamici, da utilizzare per il raggiungimento dei prioritari obiettivi di F.A..

Tali concetti, peraltro, sono inseriti nell'ambito della citata Pubblicazione 2938 ed. 2009 che, al Tit. II, Capo I, art. 17, para 2.c., precisa che *"I Comandanti ad ogni livello hanno ampia e completa facoltà di modificare - fatto salvo l'orario settimanale complessivo - l'orario delle attività giornaliere in relazione all'assolvimento dei compiti istituzionali, ivi compresa l'effettuazione dell'addestramento notturno e continuativo anche in giorni festivi e in relazione a particolari situazioni locali."*

In sintesi, laddove particolari esigenze istituzionali dovessero suggerire l'adozione di soluzioni alternative, i Comandanti di Corpo sono autorizzati ad attuare una diversa articolazione degli orari, sia in forma settoriale sia riguardanti l'intera unità/reparto; articolazione degli orari informata, quindi, alle attività programmate sia per il soddisfacimento di esigenze particolari sia per il conseguimento degli obiettivi istituzionali. Non è invece consentito creare orari di servizio individuali.

4. TURNAZIONI

È considerato "turnista" il personale impiegato in un lavoro continuativo di 24 ore per 7 giorni alla settimana, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 settembre 1990.

Di norma a tali attività sono dedicate 5 persone organizzate in turni non superiori alle 12 ore consecutive, salvo casi particolari che comunque non dovranno eccedere le 24 ore consecutive e a condizione che la tipologia di servizio non pregiudichi, dato il prolungato impiego, le prestazioni professionali del personale impiegato.

Il suddetto sistema, che comporta un'attività settimanale pari a 33 ore e 36 minuti, è considerato autocompensante dei recuperi che spetterebbero al personale per le turnazioni notturne e/o festive.

Il provvedimento di concertazione recato dal D.P.R. 163/2002 ha disposto all'art. 11, co. 7, nei riguardi del personale impiegato in turni continuativi che si trovi a fruire del giorno di riposo settimanale o del giorno libero in coincidenza con una festività infrasettimanale, la concessione di un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le 4 settimane successive.

Le ore eccedenti l'orario autocompensante (ad es., numero di turnisti inferiore a 5 o personale ulteriormente impiegato in attività diversa) comportano il diritto al compenso per lavoro straordinario ovvero al recupero compensativo così come indicato nel successivo capitolo terzo. Analogamente, le ore carenti rispetto l'orario autocompensante (ad es., turni organizzati con più di 5 operatori) dovranno essere rese.

A tale personale compete un riposo settimanale continuativo non inferiore alle 36 ore.

L'art. 4, co. 3, del D.P.R. 255/99 ha istituito l'indennità giornaliera di turno anche per il personale di cui al presente para. nella misura di lire 2.000 (€ 1,03) per ogni giorno di effettivo servizio, a decorrere dal 1° gennaio 1999. Tale misura è stata incrementata di € 1,60 a decorrere dal 1° luglio 2002³.

5. I SERVIZI

Per **servizi armati e non** si intendono i:

- servizi presidiari⁴, che comprendono tutti i servizi tesi a soddisfare le esigenze di carattere generale territoriale del presidio, ripartiti dal Comandante di presidio fra gli Enti. I servizi presidiari annoverano le seguenti categorie:
 - servizio di guardia (ad es., guardia a installazioni militari/aeroporti, etc.);
 - servizio armato (ad es., picchetto armato, ronda);
 - servizio disarmato (ad es., ufficiale di vigilanza, rappresentanze delle F.A. in occasione di manifestazioni commemorative, celebrative e similari, Ufficiale di rappresentanza a pubbliche cerimonie).

Inoltre i servizi presidiari possono essere:

- ordinari, di massima, di durata di 24 ore;

³ Art. 5, co. 6, del D.P.R.163/2002.

⁴ In attuazione alla Pubblicazione SMD-G-106 "Regolamento sul servizio territoriale e di presidio" ed maggio 1973 e successive AA.VV..

- straordinari, che hanno durata secondo la loro natura e secondo le circostanze.

Per regolare i turni e comandare i vari servizi, il Comando di presidio tiene aggiornati due registri, uno per i servizi ordinari e l'altro per i servizi straordinari;

- servizi di caserma e di guardia, previsti dalla pub. N. 2938 “Norme per la vita e il servizio interno di caserma” ed. 2009, organizzati dal Comandante alla sede, che comprendono:
 - l'Ufficiale di Ispezione⁵;
 - l'Ufficiale di Picchetto;
 - il Graduato carica speciale;
 - il Servizio di Guardia alla Caserma;
 - i Servizi per la Funzionalità della Caserma. Riguardano tutti quei settori che devono comunque essere attivi anche dopo il termine delle attività e nei giorni festivi; sono inseriti nella struttura gerarchica dei Servizi di Caserma e da essi dipendono (nelle ore non di servizio e nei giorni festivi). Di massima e in relazione all'organizzazione interna di Caserma, dovranno essere previsti i nuclei: mensa, minuto mantenimento, logistico (rifornimento carburanti, magazzini, ecc.), sanità, centralino telefonico;
 - i Servizi per la funzionalità dei Reparti⁶, che annoverano:
 - l'Ufficiale/Sottufficiale di servizio di rgt./btg. autonomo;
 - il Sottufficiale di giornata;
 - i piantoni di cp./btr./sqd.;
 - i Servizi per la Funzionalità dei Comandi, che includono:
 - l'Ufficiale/Sottufficiale di servizio a livello Organi Centrali, Alti Comandi Periferici, Brigate ed Enti di corrispondente livello;
 - il Sottufficiale di servizio a livello reggimento, battaglione autonomo e per gli Enti che inquadrano personale di truppa;
 - i Servizi per il funzionamento delle installazioni soggette a sorveglianza;
 - i Servizi che il Comandante alla Sede o di Corpo ha adattato alle diverse realtà della Caserma. Per quanto ha attinenza con i servizi di guardia/vigilanza, gli adattamenti possono essere intrapresi previa autorizzazione dell'Autorità gerarchica superiore

⁵ La Pubblicazione 2938 “Norme per la vita ed il servizio interno di caserma” ed. 2009 prevede che lo stesso sia considerato nella posizione di **reperibilità** durante le ore non di servizio e pertanto si applicano le disposizioni di cui al successivo para 6.

⁶ Laddove la presenza in caserma venga sostituita dalla **reperibilità** valgono le stesse disposizioni di cui **precedente nota 5.**

competente e nei limiti imposti dalla “Direttiva sulla Sicurezza delle Installazioni militari”, SME ed. 2000,

che, a fattor comune, sono:

- regolati da specifiche disposizioni scritte. Nel caso di servizi di caserma e di guardia, le consegne devono essere approvate e sottoscritte dal Comandante alla Sede;
- svolti secondo una ben determinata turnazione;
- disposti dal Comandante con ordine dei servizi/ordine del giorno,

nonché tutte quelle attività che esulano comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale⁷.

La normativa attuale **prevede** la remunerazione 1 a 1 della prestazione, oltre al recupero della giornata festiva/non lavorativa qualora il servizio sia stato prestato nelle predette giornate, con la concessione di recuperi compensativi⁸ o con il compenso forfettario di guardia come più avanti specificato. In nessun caso i servizi di cui sopra potranno essere remunerati con il compenso per lavoro straordinario.

6. REPERIBILITÀ

La **reperibilità** è l'obbligo a raggiungere l'installazione militare entro un tempo massimo di due ore.

Il compenso spettante per la posizione di reperibile non remunera una prestazione di lavoro effettivamente resa, bensì la disponibilità del personale a prestarla nei modi e nei termini stabiliti, con le inevitabili limitazioni alla libertà individuale. Ne consegue che qualunque prestazione di lavoro straordinario resa durante la posizione di reperibile deve essere remunerata (compenso o recupero), in base alla sua durata.

Il compenso è stabilito in un dodicesimo della durata del servizio, da calcolare in maniera differenziata a seconda del periodo di effettivo impiego (arco diurno notturno e feriale/festivo), compete solo a partire dal compimento della 12^a ora di reperibilità continuativa.

⁷ Art. 9, co. 5, del D.P.R. 163/2002 così come modificato dall'art. 13, co. 1, del D.P.R. n. 52/2009.

⁸ Ribadito dall'art. 11, co. 2, del D.P.R. 163/2002.

Qualunque prestazione resa durante il servizio di reperibilità non interrompe il computo del periodo utile al compimento del servizio di reperibilità, i cui compensi (quello della reperibilità e quello della prestazione) si cumulano.

Il personale può essere comandato di “reperibilità” per esigenze di almeno 12 ore consecutive e per un massimo di 6 giorni feriali e due festivi al mese⁹.

La reperibilità, non essendo una prestazione lavorativa ma una “disponibilità”, non deve essere annotata nello statino individuale riepilogativo mensile, ma risultare solo in specifici ordini di servizio ed il relativo compenso tenuto in conto al solo fine del raggiungimento del monte ore annuo retribuibile.

La totale disponibilità al servizio, ribadita dall’art. 10, co. 1, della L. 231/90, impone al dipendente di lasciare all’Ente/Reparto di appartenenza un recapito per poter essere rintracciato in casi di eccezionali esigenze di servizio. Tale obbligo non va confuso con il servizio di reperibilità e quindi non dà luogo a nessun compenso.

Si richiama l’attenzione dei Comandanti di Corpo ad una oculata valutazione delle necessità volta a limitare il ricorso a tale posizione solo in caso di specifiche esigenze (ad es., “team di risposta” in caso di particolari stati di allertamento, personale dotato di specifiche professionalità).

7. ATTIVITÀ ADDESTRATIVE

Le **attività addestrative** che si svolgono in ambito F.A. sono destinate a far acquisire al personale le conoscenze e le capacità necessarie a poter operare in tutti gli scenari di possibile impiego. Ciò può comportare che siano svolte attività specifiche, come, ad esempio, attività notturne o attività con prolungato impegno. In tali casi, sono in genere da tener presenti i seguenti **principi**:

- le attività devono essere programmate a “costo zero”;
- deve trovare applicazione il principio della flessibilità dell’orario di servizio.

Di seguito sono indicate le fattispecie più comuni comprese nelle “attività addestrative”.

a. Corsi

Trattasi di periodi svolti presso Enti/Scuole che hanno lo scopo di far acquisire al personale specifiche capacità e competenze. Di norma si svolgono durante l’orario di servizio; talora prevedono attività continuative eccedenti lo stesso orario.

⁹ Art.11, co. 6, del D.P.R. 163/2002.

Ove la forma di remunerazione si identificasse con l'istituto dello straordinario, gli Enti che definiscono le modalità attuative dei Corsi dovranno prevedere, nel definire la durata del Corso stesso e comunque all'atto della redazione del programma, un'articolazione dell'orario di servizio che, sulla base del principio di flessibilità, consenta di non superare, salvo casi eccezionali, le 36 ore settimanali. Ciò significa che il tempo necessario alla frequenza del Corso deve comprendere anche i periodi da concedere al personale quale recupero compensativo per le ore eccedenti l'orario di servizio, ovvero quale recupero psicofisico al termine di attività continuative e particolarmente impegnative in termini di energie profuse.

Qualora ricorrano i presupposti giuridici, può essere corrisposto il compenso forfettario di impiego, limitatamente alle attività e nei termini definiti nel successivo capitolo sesto.

b. Normali attività addestrative

Trattasi di attività addestrative programmate che, di norma, non eccedono l'orario di servizio. In tale categoria rientrano anche gli addestramenti notturni che non devono determinare accumuli di recuperi, ma dovranno essere compensati con adeguati provvedimenti di variazione dell'orario di servizio, nell'intento di soddisfare le varie esigenze senza costi aggiuntivi e consentire al personale il giusto recupero psicofisico conseguente alle attività addestrative svolte.

c. Esercitazioni

Sono attività che, nella generalità dei casi, concludono un ciclo/modulo addestrativo e/o la cui effettuazione è finalizzata a verificare l'acquisizione di una capacità operativa specifica. Possono avere la durata di uno o più giorni lavorativi oppure essere a carattere continuativo.

Al riguardo, ove la forma di remunerazione si identificasse con l'istituto dello straordinario, in sede di redazione dei programmi addestrativi o di pianificazione delle esercitazioni, si dovrà prevedere l'onere conseguente alla corresponsione dello straordinario maturato o, in alternativa, tenerne conto ai fini della concessione dei relativi recuperi compensativi e psicofisici, secondo quanto già indicato al precedente para a..

Le attività di autovalutazione del livello addestrativo delle unità, qualora eccedano l'orario di servizio, devono essere considerate alla stessa stregua delle esercitazioni continuative.

Qualora ricorrano i presupposti giuridici, può essere corrisposto il compenso forfettario di impiego, limitatamente alle attività e nei termini definiti nel successivo capitolo sesto.

d. Campo d'Arma

È un'attività continuativa fuori sede finalizzata, attraverso lo svolgimento di esercitazioni, al raggiungimento/mantenimento della capacità operativa delle unità.

Fanno parte della categoria tutti i Campi d'Arma, dal livello Brigata fino al livello compagnia.

Sono da considerarsi analoghe ai Campi d'Arma le attività itineranti lungo la penisola e le esercitazioni di “controllo del territorio”.

Qualora ricorrano i presupposti giuridici, può essere corrisposto il compenso forfettario di impiego, limitatamente alle attività e nei termini definiti nel successivo capitolo sesto.

CAPITOLO TERZO

FORME DI REMUNERAZIONE

1. IL COMPENSO IN DENARO

a. Natura del Compenso

Il compenso in denaro delle prestazioni eccedenti l'orario di lavoro settimanale è da considerarsi quale forma di remunerazione prioritaria rispetto al recupero compensativo.

In applicazione dell'art. 14 del D.P.R. 52/2009, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere pagate con il compenso per lavoro straordinario.

A tal fine, si rammenta che per procedere alla corresponsione del compenso in denaro è necessario che:

- sia stata resa la prestazione straordinaria;
- esistano le disponibilità finanziarie;
- non si superi il monte-ore annuo retribuibile.

L'art. 4 del D.P.R. 163/2002 ha fissato¹⁰, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario. Gli importi in vigore, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 185/2010, sono riportati in **Allegato U**.

Ai fini dell'attribuzione dei suddetti compensi si precisa che:

- l'importo feriale compete per le ore prestate tutti i giorni feriali, ivi incluso il sabato, dalle ore 06:00 alle 22:00;
- l'importo festivo o notturno compete rispettivamente per le prestazioni rese dalle 06:00 alle 22:00 dei giorni festivi e per quelle comprese dalle 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo dei giorni feriali, incluso il sabato;
- l'importo festivo notturno è attribuito per le prestazioni rese dalle 24:00 alle 06:00, nonché dalle 22:00 alle 24:00 di tutti i giorni festivi.

Sugli importi lordi gravano le ritenute previdenziali, assistenziali e l'I.R.Pe.F. secondo le percentuali e le modalità stabilite dalla competente Direzione Generale per il Personale Militare con apposite circolari.

A tutti i volontari di truppa non in servizio permanente, indipendentemente dai mesi di servizio, ed ai militari di truppa in servizio di leva non compete il compenso per

¹⁰ Abrogando l'art. 5 del D.P.R. 150/87.

lavoro straordinario, salvo espresse deroghe previste da appositi provvedimenti normativi (ad es., “Strade Sicure”).

b. Modalità di corresponsione del compenso

In tale quadro, tenuto conto dei limiti richiamati al precedente sottoparagrafo a., il compenso per le prestazioni straordinarie rese dal personale potrà essere corrisposto a decorrere dal mese successivo a quello di effettuazione, compatibilmente con i tempi necessari alla elaborazione della documentazione amministrativo-contabile.

c. Personale trasferito

In occasione dei trasferimenti del personale l’Ente/Reparto cedente dovrà corrispondere le ore di straordinario effettuate dal personale trasferito, ovvero, qualora non esistano i presupposti precedentemente indicati, predisporre un piano per l’effettuazione degli eventuali recuperi compensativi maturati, anche attraverso la riarticolazione dell’orario di servizio dell’interessato che ne assicuri la presenza compatibilmente con la progressiva fruizione dei recuperi spettanti.

Deroghe sono consentite solo nei seguenti casi:

- trasferimenti improvvisi;
- l’Ente/Reparto cedente è impegnato in particolari attività tali da rendere impossibili i recuperi compensativi e non remunerabili per raggiungimento del tetto massimo retribuibile.

In tali casi l’Ente/Reparto cedente ne darà comunicazione all’Ente/Reparto ricevente.

L’art. 9, co. 3 del D.P.R. 163/2002 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, al personale impiegato in servizi armati e non di durata pari o superiore alle 24 ore, che non possa fruire dei recuperi compensativi, prima del trasferimento è corrisposto, in alternativa, il compenso forfettario di guardia come definito al successivo capitolo sesto.

d. Monte-ore annuo retribuibile

Il D.I. 10 dicembre 1990 n. 192436, così come modificato dal D.I. 17 marzo 2005, ha previsto per il personale militare un tetto massimo per la retribuzione del lavoro straordinario nei limiti di seguito fissati:

- **300 ore** per il personale dei gradi direttivi e non direttivi, nonché per il personale dei gradi dirigenziali non titolare di posizione organicamente prevista;
- **450 ore** per il personale dei gradi dirigenziali, titolare di posizione organicamente prevista, nonché per il personale dei sommergibili in navigazione.

e. Superamento monte-ore annuo retribuibile

Per coloro che hanno raggiunto i citati monte-ore, in presenza di impreviste ed indilazionabili esigenze di servizio o carenze organiche nei singoli gradi o posti funzione superiori al 30% e sempre che non siano possibili recuperi compensativi nell'arco di un mese, le autorità che esercitano le funzioni di Comandante di Corpo/Capo Ufficio¹¹, possono autorizzare il superamento dei predetti monte-ore fino ad un massimo del:

- **70%** per il personale riferito alle 300 ore (totale 510 ore);
- **20%** per il personale riferito alle 450 ore (totale 540 ore).

I predetti limiti di 510 e 540 ore non possono essere superati per nessun motivo, a meno che ciò non venga stabilito con apposito provvedimento **normativo.**

f. Rideterminazione del monte-ore annuo retribuibile

Il monte-ore retribuibile è fissato con riferimento all'anno solare, da intendersi quale termine temporale massimo entro il quale si può fruire del monte-ore, comprensivo delle maggiorazioni previste. Ciò non impedisce, quindi, che lo stesso monte-ore venga esaurito in un arco temporale inferiore all'anno, purché non venga comunque superato il tetto massimo.

È possibile che, nel corso dell'anno, intervengano delle variazioni (di stato o d'impiego) che modifichino il monte-ore di cui il personale è destinatario.

In tal caso, a far data dal provvedimento di modifica, l'Ente che amministra il personale dovrà rideterminare il monte-ore, con le relative maggiorazioni, secondo le procedure di seguito indicate.

(1) Assunzione in servizio e congedamento - Rientro da servizio all'estero o da servizio presso altre Amministrazioni .

Il monte-ore spettante è quello annuo previsto, considerato che lo stesso può essere fruito anche in un arco temporale inferiore all'anno.

(2) Promozione al grado dirigenziale con posizione organicamente prevista.

In tal caso il monte-ore è quello del nuovo incarico (540 ore).

¹¹ Tale novità introdotta dal D.I 24 dicembre 1999 n.198192 stabilisce altresì che l'autorità che autorizza deve rivestire un grado non inferiore a Colonnello o grado corrispondente.

(3) Destinazione di personale Dirigente ad incarichi non dirigenziali.

In tali casi bisogna procedere alla rideterminazione del monte-ore annuo spettante, rapportando le ore di compenso percepite nel precedente incarico al monte-ore spettante per il nuovo incarico.

In ogni caso laddove il personale avesse già raggiunto il monte-ore spettante per il precedente incarico non sarà necessario procedere alla rideterminazione, non essendoci comunque la possibilità di corresponsione di ulteriori ore di compenso in danaro.

Ai fini della rideterminazione del monte-ore può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{NOC}{MOR} \times 100 = PR$$

NOC = Numero di Ore **Corrisposte** per l'incarico precedente

MOR = Monte Ore annuo Retribuibile, comprensivo dell'incremento, riferito al precedente incarico

PR = Percentuale di Riduzione

La percentuale di riduzione (PR) così ottenuta dovrà essere utilizzata per abbattere il monte-ore spettante nel nuovo incarico, in funzione di quanto già utilizzato. Pertanto si avrà:

$$NOR = NMOR - (NMOR \times PR)$$

NOR = Numero massimo Ore Retribuibili per il nuovo incarico

NMOR = **Nuovo** Monte Ore annuo Retribuibile per il nuovo incarico, comprensivo delle maggiorazioni previste.

Per maggiore chiarezza si riporta di seguito un **esempio**:

Colonnello, Comandante di rgt., che va ad assumere un incarico previsto per U. non dirigenziale con 240 ore retribuite nella precedente sede/incarico.

NOC = 240

MOR = 540

Applicando la formula avremo: $PR = 240/540 \times 100 = 44 \%$;

da cui deriva che: $NOR = 510 - (510 \times 44 \%) = 510 - 224 = 286$ ore.

Da quanto sopra deriva che all'Ufficiale potranno essere corrisposte ancora 286 ore di compenso per lavoro straordinario.

In nessun caso il monte-ore potrà essere superiore a quello del precedente incarico.

2. IL RECUPERO COMPENSATIVO

a. Natura

Il recupero compensativo, dal punto di vista giuridico, è una remunerazione in natura della prestazione (art. 2099, co. 3, del Codice civile) che fa maturare un diritto soggettivo patrimoniale del tutto identico alla retribuzione in danaro.

b. Modalità di fruizione

Nel rispetto dell'orario di lavoro settimanale (36 ore), il personale militare in servizio permanente deve:

- recuperare le ore prestate in eccedenza all'orario di lavoro (cosiddetto recupero 1 a 1), per le quali non è stato disposto il relativo pagamento, entro il 31 dicembre dell'anno successivo;
- rendere le ore prestate in meno per permessi brevi o ritardi rispetto all'orario di servizio (intesi per tali anche quelli dovuti a "causa di forza maggiore" come ad esempio i ritardi dei mezzi di trasporto anche se militari). La resa delle ore prestate in meno deve avvenire entro il mese successivo a quello in cui si è verificata la carenza, pena la decurtazione del trattamento economico secondo le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

I recuperi compensativi possono essere disposti solo dal Comandante di Corpo e fruiti esclusivamente in giornate lavorative, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. A tal fine il sabato non è considerato lavorativo presso quegli Enti/Reparti il cui orario settimanale è articolato su 5 giorni.

Pertanto, ai fini contabili, laddove il recupero compensativo venga trasformato in giornate libere dal servizio, le ore da scalare dal credito maturato sono da rapportare alla giornata lavorativa in cui è fruito il recupero (ad es., venerdì 4 ore).

In proposito tanto la fruizione dei recuperi compensativi quanto la resa di ore lavorative devono essere annotate sul Registro delle Licenze e sullo Statino individuale riepilogativo mensile (vds. capitolo quinto).

c. Personale in ferma

Al personale volontario in ferma breve con più di dodici mesi di servizio e in ferma prefissata quadriennale compete un recupero pari ad un terzo dell'eccedenza lavorativa prestata (rispetto alle 36 ore settimanali).

Per quanto concerne invece i servizi armati e non, a seguito dell'eliminazione della forfezzazione e della differenziazione degli stessi, i volontari in ferma breve con più di dodici mesi di servizio e in ferma prefissata quadriennale sono destinatari delle disposizioni previste per il personale in servizio permanente.

I "mesi di servizio" per l'attribuzione del recupero compensativo devono essere computati con riferimento alla decorrenza giuridica della nomina dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata nella categoria di appartenenza, a nulla rilevando gli eventuali periodi di servizio precedentemente prestati. In aggiunta al recupero compensativo come sopra definito, ai volontari in ferma breve e in ferma prefissata quadriennale è corrisposta un'indennità mensile pari a € 103,29 volta a compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio. La corresponsione di tale indennità cessa dalla data di attribuzione ai volontari in rafferma biennale del parametro stipendiale e degli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei VSP¹².

A decorrere dal 1° gennaio 2011, al personale volontario in ferma breve trattenuto in servizio e in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale compete il recupero pieno nel rapporto 1 a 1 di tutte le prestazioni lavorative effettuate oltre il normale orario di lavoro. Si richiama l'attenzione dei Comandanti a tutti i livelli sulla necessità che gli Ufficiali ausiliari (Capo III, Sez. I del D.Lgs. 66/2010), i volontari in ferma breve con più di dodici mesi di servizio e i volontari in ferma prefissata quadriennale siano posti in congedo senza alcuna pendenza, per evitare l'insorgere di eventuali contenziosi con l'A.D..

¹² Art. 1791, co. 3, del D.Lgs. 66/2010.

Nessun recupero compensativo compete ai volontari in ferma breve con meno di dodici mesi di servizio ed ai volontari in ferma prefissata annuale, ad eccezione dei recuperi psicofisici non di natura retributiva.

d. Termine di fruizione

L'art. 10, co. 7, del D.P.R. 394/1995 ha assoggettato la fruizione dei recuperi compensativi alla normativa della licenza ordinaria.

Ciò comporta che il recupero compensativo deve essere fruito entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le prestazioni di lavoro straordinario, tenendo presenti le richieste del personale da formularsi entro il 30 aprile e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio¹³.

Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, a condizione che le pertinenti richieste di recupero non siano state accolte per motivate e documentate esigenze di servizio.

Sarà cura dei Comandanti di Corpo assicurare che i termini di cui sopra siano rispettati, anche in considerazione che i recuperi compensativi, così come la licenza ordinaria, sono diritti irrinunciabili (art. 12, co. 7, del D.P.R. 394/95). Peraltro si precisa che la licenza ordinaria non è monetizzabile fatti salvi i casi di pagamento sostitutivi espressamente previsti dalla norma¹⁴.

e. Recupero della giornata festiva/feriale non lavorativa

“Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale” (art. 11 del D.P.R. 394/95).

Il personale impiegato in giornata festiva ha diritto, oltre al recupero o compenso in denaro per le ore di lavoro rese, al recupero dell'intera giornata festiva, indipendentemente dalla durata e dalla tipologia della prestazione (servizi armati e non o comune attività lavorativa). Il personale impiegato in giornata non lavorativa (sabato, nei casi di orario di lavoro articolato su cinque giornate) ha diritto al recupero o compenso in denaro per le ore di lavoro rese e, solo se impiegato per servizi armati e non oppure in attività remunerate con compenso forfettario di impiego, al recupero dell'intera giornata non lavorativa.

¹³ Art. 14, co. 3, del D.P.R. 52/2009.

¹⁴ Art. 11, co. 2, del D.P.R. 255/1999 estensivo dell'art. 14, co. 14, del D.P.R. 395/1995 (decesso, cessazione dal servizio per infermità).

Il recupero della festività/giornata non lavorativa compete a chi inizia il turno nelle predette giornate¹⁵.

Il recupero della festività, salvo casi eccezionali derivanti da particolari condizioni d'impiego, deve essere disposto immediatamente dopo il termine del servizio, configurandosi prevalentemente quale recupero psicofisico dell'attività svolta.

Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 8,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero¹⁶.

Tale indennità va corrisposta per intero (a prescindere dal tempo d'impiego) in casi particolari debitamente documentati e non per attività programmate.

È cumulabile con gli emolumenti previsti in caso di servizi svolti in giornate festive e prefestive e con il compenso per lavoro straordinario (per le ore effettivamente svolte).

3. ALTRE FORME DI REMUNERAZIONE

Compenso forfettario di guardia e di impiego - art. 9 del D.P.R. 163/2002 - (vds. capitolo sesto) a decorrere dal 1° gennaio 2003.

¹⁵ Direttiva SEGREDIFESA, ed. 2002-2003, para. 4, let. a).

¹⁶ Art. 14, co. 9, del D.P.R. 52/2009.

CAPITOLO QUARTO

PARTICOLARI POSIZIONI D'IMPIEGO

1. ATTIVITÀ FUORI SEDE

a. Attività fuori sede in territorio estero

Al personale in servizio in territorio estero percettore dell'indennità di missione estera non compete il compenso per lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 39-vicies semel, co. 39, del D.L. 273/2005 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

b. Missioni internazionali

Al personale che partecipa alle missioni internazionali¹⁷ per le quali non è attribuito il trattamento economico di missione estera (cd. di "contingente") può essere corrisposto il compenso per lavoro straordinario oltre i limiti stabiliti dal monte-ore individuale.

c. Attività fuori sede in territorio nazionale

Le prestazioni di lavoro straordinario rese durante le attività fuori sede danno diritto al compenso in denaro ovvero al recupero compensativo secondo le stesse modalità e misure previste per le attività svolte nell'ordinaria sede di servizio.

Il compenso per lavoro straordinario è cumulabile con l'indennità di missione.

Al fine del calcolo delle eccedenze lavorative, dovranno essere conteggiate solo le ore di lavoro effettivamente prestato. Da tale conteggio, pertanto, sono esclusi i tempi di pernottamento, permanenza libera fuori sede, viaggio da e per il luogo di missione - eccezion fatta per coloro che durante il viaggio medesimo svolgono attività lavorativa vera e propria (ad es., gli autisti, i capi macchina, i Comandanti delle colonne, le scorte convogli) e nel caso in cui le ore di viaggio coincidano, in tutto o in parte, con l'orario di lavoro (a mente dell'art. 11, co. 4, del D.P.R. 163/2002, le ore di viaggio sono computabili soltanto e limitatamente al fine del completamento del normale orario di lavoro giornaliero. **Esempio: il dipendente che di lunedì si reca in servizio isolato della durata di 10 ore di cui 4 di viaggio, è esentato dalla prestazione di ulteriori ore di lavoro ma non ha diritto al compenso per lavoro straordinario, né al recupero compensativo, per la parte eccedente le normali 8 ore previste).**

¹⁷ Art. 6, co.3, del D.L. 107/2011 ed art. 2, co. 3, del D.L. 215/2011.

L'eccedenza lavorativa prestata durante l'attività fuori sede deve essere certificata, con apposita dichiarazione, dall'Ente/Reparto presso cui l'attività è stata svolta.

Tale certificazione non è richiesta per il personale dirigente.

Il pagamento dello straordinario al personale inviato in missione è a carico dell'Ente/Reparto nel cui interesse la missione è svolta. La normativa attuale ha previsto il pagamento delle ore di viaggio, quando effettuate in eccedenza all'orario giornaliero, con una maggiorazione dell'indennità di missione di € 6,00 per ogni ora¹⁸, non cumulabili con il compenso per lavoro straordinario.

Qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psicofisico non inferiore a dodici ore¹⁹.

d. Personale comandato presso altri Enti/Reparti

L'impiego di personale in forza ad altro Ente/Reparto deve essere, di massima, contenuto nell'arco dell'orario di lavoro normale (36 ore settimanali).

Qualora esigenze di servizio richiedano l'effettuazione di prestazioni straordinarie si dispone quanto segue:

- lo straordinario deve essere ordinato dal Comandante che impiega il personale solo dopo aver ottenuto formale assenso dal Comandante dell'Ente/Reparto di provenienza del personale (la procedura può essere derogata solo in presenza di urgenti esigenze, fermo restando l'obbligo di acquisire a posteriori il suddetto assenso);
- la certificazione delle prestazioni straordinarie è a cura dell'Ente/Reparto che impiega il personale;
- il pagamento del compenso è effettuato dall'Ente/Reparto di provenienza del personale;
- la relativa spesa è a carico dell'Ente/Reparto nel cui interesse la prestazione è stata svolta.

2. PERSONALE IMPIEGATO IN INCARICHI PARTICOLARI

a. Servizio di capo-macchina ed altri assimilabili

L'incarico di capo-macchina può derivare da due circostanze:

- per "stato giuridico": è il caso dell'U./SU. più alto in grado/anziano trasportato su un automezzo militare;

¹⁸ Art. 6, co. 3, del D.P.R. 255/99, così come modificato dall'art. 7, co. 5, del D.P.R. 163/2002.

¹⁹ Art. 14, co. 5, del D.P.R. 52/2009.

- per “ordine di servizio”: è il caso dell’U./SU. comandato al servizio di capo-macchina in particolari condizioni operative, addestrative o logistiche.

Nel primo caso non compete il compenso per lavoro straordinario in quanto la posizione dell’U./SU. è passiva dal punto di vista lavorativo (spesso, anzi, il personale sta fruendo di un servizio gratuito dell’Amministrazione per il trasporto da e per la sede di servizio). L’U./SU., in sostanza, non sta compiendo alcuna prestazione lavorativa ma è semplicemente a disposizione dell’Amministrazione per assistere, eventualmente, il conduttore specie nel disbrigo di pratiche burocratiche in caso di sinistro o inconvenienti al mezzo o alla viabilità.

È fatta salva la corresponsione della maggiorazione dell’indennità di missione prevista dall’art. 7, co. 5, del D.P.R. 163/02, qualora ne ricorrano i presupposti giuridici²⁰.

Nel secondo caso il compenso straordinario compete nei termini e nelle misure previste dalla normativa generale e non è cumulabile con la maggiorazione di cui all’art. 7, co. 5, del D.P.R. 163/02 (è questo anche il caso degli autisti, dei Comandanti delle autocolonne e delle scorte convogli).

b. Incarichi particolari

Nell’ambito della Forza Armata vi sono particolari incarichi, quali ad esempio il Sottufficiale alla mensa, che richiedono l’effettuazione di prestazioni lavorative non continuative ed in orari spesso al di fuori dei termini di inizio e fine delle normali attività giornaliera.

In tali circostanze, è possibile articolare l’orario giornaliero di tali soggetti in maniera difforme da quello dell’Ente/Reparto di appartenenza, con frazionamenti orari intervallati anche da più pause lavorative.

Il compenso straordinario (inteso sia come recupero compensativo sia come compenso in denaro), fatto salvo il diritto ad una giornata festiva nell’arco settimanale (possibilmente coincidente con la domenica), compete solo per i periodi eccedenti le 36 ore settimanali.

c. Personale facente parte di Commissioni

I compensi/gettoni di presenza corrisposti ai componenti di Commissioni a vario titolo nominati non sono cumulabili con il compenso straordinario (inteso sia in termini monetari che di recupero). I due istituti sono cumulabili solo nel caso in cui, nella stessa giornata,

²⁰ Si precisa che tale maggiorazione riguarda l’indennità oraria di missione per la sola durata del viaggio (art. 6, co. 3, del D.P.R. 255/99).

oltre all'attività resa in seno alle Commissioni, il personale venga impiegato, per attività d'ufficio, oltre il normale orario di servizio. In tale fattispecie, oltre alla corresponsione del gettone di presenza, il personale in questione ha diritto allo straordinario (in termini di compenso o di recupero) per la prestazione lavorativa resa per esigenze d'ufficio al di fuori dell'orario di servizio.

Esempio: 6 ore di attività in Commissione, seguite da 4 ore di attività d'Ufficio, in una giornata che prevede 8 ore lavorative, danno titolo al gettone di presenza più 2 ore di straordinario. Qualora, invece, il personale sia impiegato per le prime 6 ore lavorative in attività d'ufficio e per le successive 4 ore in Commissione avrebbe diritto esclusivamente al gettone di presenza.

d. Impiego presso altre Amministrazioni

A decorrere dal 1° gennaio 2009, il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale in posizione di comando presso altre Amministrazioni è posto a carico delle Amministrazioni utilizzatrici dello stesso²¹.

²¹ Art. 27, co. 1, della L. 183/2010 che applica anche al personale delle Forze Armate le disposizioni di cui all'art. 2, co. 91, della L. 244/97.

CAPITOLO QUINTO

ASPETTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

1. RILEVAZIONE OGGETTIVA DELLE PRESENZE

a. Generalità

La rilevazione oggettiva delle presenze è stata prevista dall'art. 7 del D.M. 25 settembre 1990. Tale norma ha stabilito che la rilevazione venga effettuata con l'ausilio di sistemi elettronici e/o meccanici che registrino con elevato grado di affidabilità gli orari di ingresso e di uscita del personale dalle infrastrutture.

L'art. 3, co. 83, della L. 244/2007 ha stabilito che le Pubbliche Amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Tale norma in vigore inizialmente esclusivamente per il personale civile dell'Amministrazione della Difesa, a seguito di specifico parere pronunciato dal Consiglio di Stato²², deve ritenersi applicabile alla totalità del personale dell'Amministrazione della Difesa senza esenzioni derivanti dalla peculiarità dello *status* del dipendente in relazione al corpo di appartenenza. Tuttavia, il citato Alto Consesso ha ritenuto ammissibile il ricorso ad altro diverso sistema di rilevazione solo qualora la modalità del servizio espletato escluda *ex se* la possibilità di rilevare la presenza del personale mediante strumenti automatici, facendo, nel contempo, rientrare nella valutazione dell'Amministrazione l'individuazione dei casi specifici in cui tali evenienze potranno verificarsi. In tali ipotesi, in ogni caso, il responsabile del servizio dovrà provvedere alla certificazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale, evidenziando anche l'esigenza che ha comportato la protrazione dell'orario del personale.

b. Obbligo di rilevazione delle prestazioni lavorative

Gli Enti/Reparti della Forza Armata sono obbligati alla rilevazione automatizzata delle presenze della totalità del personale militare e civile, mediante la procedura del "SIGE – Sottosistema personale-impiego" (nel prosieguo denominata procedura SIGE) specificatamente predisposta per l'espletamento dei conseguenti atti amministrativo-contabili.

²² Parere n. 02555/2010 del Consiglio di Stato in data 4 giugno 2010.

La competenza alla rilevazione delle presenze del personale ed alla conseguente attestazione della titolarità del diritto ai recuperi o al compenso straordinario è esclusiva del Comandante di Corpo.

Laddove, nell'ambito dello stesso Ente/Reparto siano presenti più Comandanti di Corpo, la competenza alla rilevazione delle presenze risale:

- al Comandante di Corpo titolare della gestione dei fondi dello straordinario, se mantiene tale gestione accentrata sulla sua persona;
- ai Comandanti di Corpo cui è affidata in gestione una quota dei fondi dello straordinario (con decisione di competenza esclusiva del Comandante di Corpo titolare della gestione dei fondi dello straordinario).

Qualora la complessità dell'organismo dovesse rendere difficile l'attività di rilevazione delle presenze, il Comandante di Corpo può avvalersi della figura del Capo Servizio, corrispondente al soggetto che esercita l'impiego diretto del personale. Al Capo Servizio, in virtù della delega scritta (da inserire nell'Atto Dispositivo n. 1) conferitagli dal Comandante di Corpo o dall'Autorità responsabile della gestione finanziaria dello straordinario, compete la materiale rilevazione delle presenze del personale dipendente, intesa quale mera attività di accertamento degli orari di inizio e termine delle prestazioni di lavoro, nonché di constatazione delle eccedenze e delle carenze delle stesse rispetto all'orario delle attività giornaliere.

Tale responsabilità si materializza nella sottoscrizione del registro delle presenze e nella richiesta, al Comandante di Corpo, di autorizzazione preventiva a prestazioni di lavoro straordinario dei propri diretti dipendenti.

Tenuto conto della complessa articolazione della Forza Armata, nonché delle locali situazioni infrastrutturali e di dislocazione degli Enti/Reparti, non è possibile a priori individuare univocamente la figura di Capo Servizio.

Tuttavia, per ragioni di impiego del personale e di esperienza sino ad oggi maturata, è opportuno che essa si identifichi, ove possibile, con le figure dei Comandanti subordinati fino al livello di Compagnia e cariche equipollenti.

L'intera procedura della rilevazione delle presenze e delle relative certificazioni deve essere effettuata con il SIGE che consente di:

- memorizzare l'orario di lavoro, le ore di straordinario o di recupero di tutto il personale, fornendo statistiche e situazioni utili al gestore;

- calcolare, in base alla disponibilità finanziaria dell'Ente/Reparto, il totale delle ore da liquidare mese per mese, consentendo così l'immediato e costante controllo della spesa;
- gestire le assenze e le licenze fruito nell'arco dell'anno;
- importare ed esportare flussi di informazioni in occasione di trasferimenti di sede;
- stampare tutti gli atti amministrativi necessari alla certificazione dello straordinario.
- raccogliere e trasmettere per via informatica tutti i dati consuntivi di spesa e quelli necessari alla gestione finanziaria e tecnico-amministrativa del relativo capitolo di bilancio, di cui si tratterà nel paragrafo successivo.

Le procedure di rilevazione e di certificazione dovranno essere attuate manualmente nei periodi in cui il SIGE dovesse, per qualunque ragione, rendersi inefficiente.

A seguire, saranno illustrati i documenti amministrativi necessari a rilevare e certificare le presenze del personale.

Contestualmente alla disamina dei documenti saranno indicate le competenze del personale preposto alle attività di rilevazione e certificazione.

c. Casi di esclusione

Le disposizioni relative alla rilevazione automatizzata delle prestazioni lavorative non trovano applicazione nei confronti del personale:

- impegnato in esercitazioni od in operazioni militari sul territorio nazionale assoggettate al compenso forfettario d'impiego istituito dall'art. 9 del D.P.R. 163/2002;
- inviato in missione isolata all'estero e retribuito ai sensi dell'art. 1807 (Indennità di missione all'estero) del D.Lgs. 66/2010;
- in servizio all'estero e retribuito ai sensi dell'art. 1808 (Indennità di lungo servizio all'estero) e dell'art. 1809 (Indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche) del D.Lgs. 66/2010²³;
- impiegato nell'ambito di missioni internazionali regolate da specifici provvedimenti normativi (cd. contingenti militari);
- inviato in missione nazionale presso:

²³ Abroga la L. 642/61 in materia di "Trattamento economico del personale destinato presso Delegazioni o Rappresentanze Diplomatiche, Enti, Comandi od Organismi Internazionali" e la L. 838/73 in materia di "Trattamento economico del personale destinato presso gli Uffici degli Addetti Militari".

- Enti/Reparti militari ove non siano installate apparecchiature per la rilevazione automatizzata delle presenze ovvero i sistemi adottati non siano compatibili con il sistema SIGE;
- strutture civili o località ove non siano presenti Enti/Reparti dell'Amministrazione Difesa.

2. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

a. Registro delle Presenze

Il Registro delle presenze è il documento fondamentale dal quale traggono origine le determinazioni del Comandante di Corpo o dell'Autorità responsabile della gestione finanziaria del capitolo di bilancio, destinate a concedere recuperi compensativi o disporre il pagamento dei compensi.

Si tratta di un documento elaborato dalla procedura SIGE (**Allegato V**)²⁴ che rileva le presenze giornaliere del personale sul posto di lavoro.

Per il personale dirigente, anche se non titolare di posizione organicamente prevista, è previsto un registro "ad hoc" (**Allegato W**)²⁵ in sostanza analogo a quello previsto per il personale non dirigente.

Il Registro delle Presenze deve essere vistato, giornalmente, dalle Autorità che esercitano, nelle unità semplici, le funzioni di Comandante di Corpo e, in quelle complesse, da chi svolge le funzioni dirigenziali di livello progressivamente superiore, ciascuno limitatamente al personale direttamente dipendente.

Il Comandante di Corpo con sede distante da quella di un proprio Ente/Reparto può procedere al predetto visto del registro con cadenza temporale superiore a quella giornaliera, purché tale procedura sia ufficialmente sanzionata all'inizio dell'anno (con l'Atto Dispositivo n. 1).

In tale ultima fattispecie, fermo restando la responsabilità dei Comandanti di Corpo, nei casi in cui esistano particolari condizioni di natura logistico-operativa l'esercizio della vigilanza (apposizione del "Visto") potrà essere esercitato con discrezionalità temporale da definirsi in funzione delle esigenze locali.

²⁴ Allegato AR della procedura SIGE.

²⁵ Allegato AR 1 della procedura SIGE.

Nel Registro delle presenze deve essere evidenziata l'eventuale prestazione delle ore eccedenti o carenti rispetto all'orario normale di lavoro, disposte preventivamente dalle competenti Autorità.

I singoli fogli che compongono il Registro delle presenze devono essere numerati progressivamente, timbrati con il bollo tondo d'ufficio e parafati dall'Autorità responsabile o da persona da questi delegata.

b. Statino individuale riepilogativo mensile

È il documento riepilogativo mensile dei dati dello straordinario relativi a tutto il personale militare (dirigente e non).

Deve essere redatto, per ciascun individuo, secondo lo schema riportato nell'**Allegato X**²⁶.

Nel dettaglio, esso ha la funzione di riepilogare:

- l'attività lavorativa mensilmente svolta dal "singolo";
- le ore eccedenti o carenti l'orario normale;
- le ore da retribuire con il previsto compenso;
- il recupero, in giornate lavorative, delle ore eccedenti non retribuite o carenti l'orario normale;

Lo Statino individuale riepilogativo mensile è un documento redatto dall'Amministrazione con l'intento di "notificare" all'interessato la propria posizione ai fini del lavoro straordinario.

A fronte di tale notifica, l'interessato deve rilasciare dichiarazione di conformità al servizio prestato (oppure contestare le rilevazioni nei modi previsti dalla legge), prima che il Comandante di Corpo o l'Autorità responsabile della gestione finanziaria del relativo capitolo disponga la retribuzione delle prestazioni eccedenti o il recupero compensativo.

Il documento, pertanto, si intende perfezionato solo con l'apposizione delle firme del Comandante di Corpo e del soggetto interessato e sanziona anche l'autorizzazione verbale all'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario.

c. Statino riepilogativo mensile per l'attribuzione del compenso per lavoro straordinario

È il documento con cui ciascun Comando invia al Servizio Amministrativo i dati necessari alla corresponsione in denaro, per un dato mese, delle prestazioni di lavoro straordinario (**Allegato Y**)²⁷.

²⁶ Allegato AC della procedura SIGE.

²⁷ Allegato B della procedura SIGE.

Esso costituisce il titolo legittimo alla percezione del compenso straordinario. Vale a dire che, in assenza di tale documento, non è possibile corrispondere alcun compenso per lavoro straordinario. Deve rispecchiare fedelmente le risultanze profferte dallo statino individuale riepilogativo mensile.

È firmato dal Comandante di Corpo, responsabile delle prestazioni straordinarie preventivamente ordinate e rese.

d. Autorizzazione preventiva all'effettuazione del lavoro straordinario

L'ordine di effettuare una prestazione di lavoro straordinario può essere emanato, come previsto dall'ordinamento militare, verbalmente o in forma scritta.

In entrambi i casi scatta l'obbligo, per il subordinato, di effettuare la prestazione.

Pertanto, l'autorizzazione preventiva all'effettuazione del lavoro straordinario in forma scritta, rappresenta un atto eventuale da emanarsi secondo discrezionalità dei Comandanti.

Per ragioni di uniformità, qualora emanato, dovrà essere conforme all'**Allegato Z²⁸**.

Qualora una prestazione di lavoro straordinario sia stata resa senza ordine alcuno, né verbale e né in forma scritta, l'Autorità responsabile dello straordinario dovrà tempestivamente rilevarlo in forma scritta al fine di evitare l'insorgere del diritto al recupero/compenso da parte dell'interessato.

Tale dichiarazione dovrà essere allegata al registro delle presenze del giorno interessato.

e. Autorizzazione al superamento del monte-ore annuo individuale retribuibile

L'autorizzazione al superamento del monte-ore annuo retribuibile, da concedere nei modi e nei termini di cui al capitolo terzo, deve essere formalizzata con provvedimento conforme allo schema in **Allegato AA** (personale dirigente titolare di posizione organicamente prevista) e **Allegato BB** (personale non dirigente e personale dirigente non titolare di posizione organicamente prevista).

Tale documento deve essere allegato allo Statino riepilogativo mensile (vds. precedente sottoparagrafo c.) relativo al mese in cui vengono corrisposti i compensi.

Si rammenta che l'autorizzazione deve essere individuale e motivata.

²⁸ Percorso nella procedura SIGE: ⇒Presenza ⇒Richiesta Straordinario.

3. DISPOSIZIONI TECNICO-FINANZIARIE

Per consentire la corresponsione in denaro dei compensi per lavoro straordinario, l'art. 19, co. 3, della L. 231/90 ha istituito un apposito capitolo di bilancio nello Stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa. A seguito della riconfigurazione di bilancio i capitoli su cui viene periferizzata la spesa per il pagamento del compenso per lavoro straordinario e relativi oneri per il personale dell'Esercito in servizio in Enti/Reparti dell'Esercito sono:

- **4192 art. 1** = compensi per lavoro straordinario al personale militare - componente netta;
- **4192 art. 2** = compensi per lavoro straordinario al personale militare - imposte sulle retribuzioni;
- **4203 art. 2** = IRAP sulle competenze accessorie.

La gestione finanziaria dei capitoli interessanti il compenso per lavoro straordinario è di competenza dello SME-RPGF (in qualità di Organo Programmatore **Settoriale**).

La gestione tecnico-amministrativa è affidata al Centro di Responsabilità Amministrativa "Esercito Italiano".

In casi particolari possono essere rese disponibili allo SME quote del capitolo attestato sul Centro di Responsabilità Amministrativa "SEGREDIFESA".

In tali casi i capitoli su cui viene periferizzata la spesa, per il pagamento del compenso per lavoro straordinario e relativi oneri per il personale dell'Esercito ed in servizio presso Enti/Reparti dell'Esercito, sono:

- **1209 art. 1** = compensi per lavoro straordinario al personale militare - componente netta;
- **1209 art. 2** = imposte sulle retribuzioni a carico del dipendente;
- **1214 art. 2** = IRAP sulle competenze accessorie.

Tutte le assegnazioni (sia ordinarie che straordinarie) effettuate a favore degli Enti/Reparti della F.A.:

- comprendono: i fondi necessari al pagamento delle ritenute fiscali (I.R.Pe.F.) ed assistenziali (IRAP);
- non comprendono: i fondi necessari ai versamenti I.N.P.D.A.P. (sia quelli a carico del lavoratore che dell'Amministrazione) i quali rimangono "allocati" sul C.R.A. "Esercito Italiano" per il successivo versamento al citato Istituto Nazionale di Previdenza.

a. Soggetti e competenze

Il controllo e l'impiego operativo dei fondi stanziati per il compenso per lavoro straordinario sono di competenza dello SME-RPGF che, pertanto, provvede a:

- programmare lo stanziamento sui predetti capitoli per ciascun esercizio finanziario;

- effettuare le assegnazioni annuali a favore dei **Centri di Programmazione, degli Organismi direttamente dipendenti dallo SME e dai Reparti dello SME;**
- concedere, in via eccezionale, i finanziamenti integrativi;
- controllare l'andamento della spesa.

I Centri di Programmazione sono:

- il Comando delle Forze Operative Terrestri;
- il Comando Logistico dell'Esercito;
- **il Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito;**
- l'Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito;
- **il Comando Militare della Capitale;**
- **il V Reparto Affari Generali per le Basi Logistiche;**

L'Ufficio Programmazione Finanziaria, Bilancio e Statistica dello SME, fungerà da Centro di Programmazione per i Dipartimenti/Reparti/Uffici dello SME, nonché per il Centro Servizi Informatici dell'Esercito ed il Comando Logistico dell'Esercito (limitatamente ai Dipartimenti e Uffici).

b. Procedure

La gestione finanziaria dei capitoli di bilancio interessati alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario avviene in ambito F.A. mediante la procedura SIEFIN.

Al fine di integrare il controllo della spesa, i Centri di Programmazione, gli Organismi direttamente dipendenti dallo SME e dai Reparti dello SME ed i Dipartimenti/Reparti/Uffici dello SME dovranno inviare a SME-RPGF **entro il 30 aprile i dati consuntivi di spesa dell'anno finanziario precedente, avvalendosi del prospetto in **Allegato CC.****

Presso lo SME-RPGF sarà creata annualmente una "riserva centrale" necessaria a fronteggiare attività di portata generale ed eccezionale. È VIETATA, salvo casi espressamente autorizzati da SME-RPGF, la costituzione di ogni altra riserva.

Le richieste di assegnazioni integrative sono da considerare un evento eccezionale connesso ad esigenze assolutamente **impreviste e/o** imprevedibili.

In tal senso, lo SME-RPGF prenderà in considerazione solo richieste validate dai Centri di Programmazione ed indicanti la specifica esigenza da soddisfare.

Sulle assegnazioni ordinarie concesse dovranno gravare, qualora non diversamente stabilito caso per caso, tutte le spese sostenute per la corresponsione del citato compenso per attività concorsuali svolte a favore di altre Amministrazioni.

In considerazione dell'estrema "sensibilità" e "delicatezza" della materia, oltre che della notevole incidenza degli oneri per lo straordinario sul bilancio della Forza Armata, i responsabili a tutti i livelli devono attuare ogni accorgimento ritenuto idoneo a contenere la spesa, a realizzare il miglior rapporto costo/efficacia ed a rispettare le fasi di programmazione e gestione delle risorse. In tale ottica è assolutamente da evitare qualsiasi forma di distribuzione "a pioggia" del citato compenso.

c. Organi della Giustizia Militare

Relativamente agli **Organi della Giustizia Militare**, cui l'Esercito fornisce il relativo personale di supporto, il soddisfacimento delle relative esigenze di spesa dovrà avvenire nell'ambito delle risorse annuali concesse al Centro di Programmazione di competenza. Anche per la comunicazione dei dati consuntivi di spesa si dovrà far riferimento al Centro di Programmazione di competenza.

CAPITOLO SESTO

COMPENSI FORFETTARI DI GUARDIA E D'IMPIEGO

1. GENERALITÀ

L'art. 3, co. 5, della L. 86/2001 prevede che il personale militare impegnato in esercitazioni od in operazioni caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non sia assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore.

La citata norma, in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano, in determinate circostanze, l'impiego dello strumento militare, ha introdotto le cosiddette "finestre operative", ovvero dei periodi di impiego in cui la prestazione lavorativa del personale viene resa in deroga alla normativa sull'orario di lavoro comune a tutto il pubblico impiego, demandando al provvedimento di "concertazione" la definizione di un'indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo.

In tale ambito, l'art. 9 del D.P.R. 163/2002 ha istituito:

- il compenso forfettario di guardia, per remunerare il personale impiegato in servizi, armati e non (servizi presidiari, di caserma e di guardia), nei casi in cui tale personale non abbia potuto fruire dei recuperi compensativi per imprescindibili esigenze funzionali ovvero a causa del trasferimento ad altro ente;
- il compenso forfettario di impiego, da corrispondere in attuazione del citato art. 3, co. 5, della L. 86/2001.

2. COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA

Il compenso forfettario di guardia è corrisposto al personale militare non dirigente²⁹ impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiore alle 24 ore che non possa fruire dei recuperi compensativi, in alternativa:

- per imprescindibili esigenze funzionali;

²⁹ Esclusi i volontari in ferma prefissata, i volontari in ferma breve, i volontari in ferma annuale ed i militari di leva. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il citato compenso può essere attribuito anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale (art. 9, co. 4, del D.P.R. 171/2007 e art. 1792, co 2, del D.Lgs. 66/2010) e, per estensione, ai VFB (art. 2260, del D.Lgs. 66/2010).

- prima del trasferimento ad altro ente.

Tale compenso forfettario è articolato **per fasce di gradi** e nelle misure giornaliere riportate in **Allegato DD**, per ogni 8 ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero. Il citato compenso non potrà essere corrisposto per la giornata lavorativa da destinare al riposo psicofisico e per il recupero della festività/giornata non lavorativa.

Il citato compenso forfettario di guardia sarà corrisposto nei riguardi del personale impiegato nei servizi armati e non che si identificano nei servizi presidiari, di caserma e di guardia nonché in tutte quelle attività che esulano comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico³⁰, di durata pari o superiore alle 24 ore.

In aderenza alle linee d'indirizzo dello Stato Maggiore della Difesa in materia, per tali servizi, si procederà:

- preliminarmente, alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato oltre il normale orario di lavoro ed al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate (art. 11, co. 2, D.P.R. 163/2002);
- successivamente, qualora il personale non possa fruire dei citati recuperi compensativi, verrà corrisposto il compenso forfettario di guardia, per ogni 8 ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero, garantendo, nell'ambito dei recuperi maturati, una giornata lavorativa di riposo psicofisico (8 ore). Invece, per i servizi prestati in giornata festiva/non lavorativa, al personale cui sarà corrisposto il compenso forfettario di guardia (per 24 ore competono massimo tre giornate di compenso forfettario di guardia) compete, in aggiunta, una giornata lavorativa di riposo psicofisico oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuato nelle predette giornate (art. 9, co. 4, del D.P.R. 163/2002).

Pertanto, per quanto attiene ai servizi armati e non, il recupero compensativo è confermato come forma prioritaria di remunerazione (“prima si recupera e poi si paga”).

La corresponsione del compenso in parola dovrà essere disposta secondo la modulistica in **Allegato EE**.

³⁰ Per il cui espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale, ai sensi dell'art. 13, co. 1, del D.P.R. 52/2009.

Il compenso forfettario di guardia non è cumulabile con:

- il compenso per lavoro straordinario ed il recupero compensativo³¹;
- il compenso forfettario d'impiego;
- l'indennità di missione all'estero ai sensi dell'art. 1807 del D.Lgs. 66/2010;
- i trattamenti economici previsti per il personale impiegato all'estero ai sensi dell'art. 1808 (Indennità di lungo servizio all'estero) e dell'art. 1809 (Indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche) del D.Lgs. 66/2010³², nonché ai sensi della L. 1114/1962.

Risulta, invece, cumulabile con:

- l'indennità onnicomprensiva ovvero l'indennità di ordine pubblico concessa in occasione di interventi al servizio della collettività, salvo che non sia diversamente disposto dai provvedimenti normativi autorizzativi degli interventi delle F.A.;
- l'indennità di missione in territorio nazionale;
- le indennità di impiego operativo fondamentali (ad es., indennità di impiego operativo di campagna, per truppe alpine, di "supercampagna", di aeronavigazione, ecc.);
- le indennità operative supplementari (di marcia, per truppe da sbarco, per unità anfibia, incursori, di comando, per pronto intervento aereo, ecc.).

3. COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO

Il compenso forfettario di impiego, è finalizzato a compensare il personale impegnato in esercitazioni od operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro (per non più di dodici ore giornaliere, salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo) che si protraggono, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione.

Il citato compenso, in sostituzione degli istituti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e fino ad un massimo di 120 giorni l'anno, è corrisposto nelle misure giornaliere e per fasce di gradi riportate in Allegato FF, al personale militare in servizio permanente non dirigente e, a decorrere dal 1° gennaio 2008, al personale volontario in ferma

³¹ In quanto sostitutivo del compenso per lavoro straordinario.

³² Abroga la L. 642/61 in materia di "Trattamento economico del personale destinato presso Delegazioni o Rappresentanze Diplomatiche, Enti, Comandi od Organismi Internazionali" e la L. 838/73 in materia di "Trattamento economico del personale destinato presso gli Uffici degli Addetti Militari".

prefissata quadriennale ai sensi dell'art. 9, co. 4, del D.P.R. n. 171/2007 e dell'art. 1792, co. 2, del D.Lgs. 66/2010, per estensione, ai VFB ai sensi dell'art. 2260 del D.Lgs. 66/2010 nella misura del 70% dell'importo corrisposto al 1° Caporal Maggiore.

Tale norma introduce un **principio di deroga all'articolazione del normale orario di lavoro o delle attività giornaliere**, qualora si verifichino le particolari condizioni di impiego delle cd. attività di "finestra operativa". Infatti, il personale non è assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti. Ciò significa che, durante tali fasi, non vanno conteggiate le ore effettivamente prestate e che gli orari settimanale e giornaliero possono essere opportunamente articolati dal Comandante responsabile, con la massima flessibilità e libertà d'azione (nei limiti sopraccitati), in funzione delle attività da svolgere, garantendo al personale il reintegro delle energie psicofisiche spese e, comunque, la fruizione di adeguati turni di riposo e fermo restando il diritto al recupero della giornata festiva o non lavorativa, qualora l'attività sia svolta in tale giornata³³.

Tenuto conto dell'impossibilità di assoggettare il personale, nel corso della stessa giornata, a due diverse discipline (quella ordinaria dell'orario di lavoro e quella speciale prevista per le attività di "finestra operativa"), anche le giornate eventualmente non interamente coperte dalle attività (giornate iniziali e/o finali delle esercitazioni od operazioni) devono essere considerate ricadenti nella speciale disciplina prevista per le attività di "finestra operativa". Ciò oltre a risultare in linea con la previsione normativa e con la "ratio" della stessa, rende possibile un flessibile utilizzo delle risorse umane anche per tutte quelle attività a preparazione ed a conclusione dell'esercitazione od operazione militare che vengono svolte a margine di questa e delle quali, sovente, non risulta agevole predeterminare la durata.

Il compenso è corrisposto in base al numero di giornate calendariali di effettiva partecipazione alle attività di "finestra operativa" prescindendo dall'orario di inizio/termine delle attività.

A decorrere dalla prima giornata calendariale in cui è attivata la "finestra operativa", fino alla giornata conclusiva delle attività, il personale non è assoggettato alle disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti compensativi. Attesa la cogenza delle attività e la relativa partecipazione, risulta "disattivato" l'orario di servizio. Permane comunque l'obbligo della attestazione/certificazione su base giornaliera da parte del Comandante dell'Ente/Reparto del personale che effettivamente ha partecipato alle stesse.

³³ Let. n. M_DGMIL IV 15 0348596 in data 3 agosto 2009 della Direzione Generale per il Personale Militare.

A titolo di esempio, se un'attività di "finestra operativa" inizia, come evidenziato nel documento di operazioni/esercitazione, alle 17.00 del lunedì e termina alle 14.00 del giovedì, saranno corrisposti 4 giorni di compenso.

In ogni caso non è ammesso il pagamento dello specifico compenso per attività di effettiva durata inferiore alle 48 ore continuative.

Il compenso forfettario di impiego è giornaliero e non frazionabile ed è corrisposto per l'intera giornata calendariale, tenuto conto anche delle diverse misure previste per i giorni feriali e festivi (vds citato **Allegato FF**)

Al fine di individuare in maniera certa ed univoca le condizioni che identificano le attività di cd. "finestra operativa" che saranno compensate con il compenso forfettario di impiego, deve essere emesso un documento di esercitazione/operazione che dovrà contenere in modo chiaro gli elementi essenziali dell'attività (ad es., scopo dell'attività, reparti/unità interessate, indicazione del personale di previsto impiego -comprensivo di eventuali supporti-, orario di inizio e fine attività, esplicazione delle attività operative e addestrative da svolgere, area dell'operazione comprensiva delle aree destinate al recupero psico-fisico), opportunamente ben definiti dal Comandante al fine dell'identificazione del diritto a percepire il compenso.

In merito all'obbligo, previsto dalla norma istitutiva del compenso³⁴, di assicurare la disponibilità nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione, si osserva che la citata area di esercitazione deve essere chiaramente indicata nei documenti di esercitazione/operazione (ordine d'operazione, pacchetti d'ordine, documento di esercitazione, programmi addestrativi, ecc.) sia nel caso che le attività di "finestra operativa" si svolgano nella sede di servizio, sia nel caso in cui le attività vengano condotte fuori sede.

L'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione deve intendersi quale effettiva presenza del personale. Pertanto, il compenso forfettario di impiego non può essere corrisposto al personale che fruisce il recupero psicofisico presso la propria abitazione, a meno di motivi eccezionali di ordine logistico-operativo, da evidenziare chiaramente nei documenti di esercitazione/operazione, e purché la casa di civile abitazione sia compresa nell'area di esercitazione.

³⁴ Art. 9, co. 7 del D.P.R. 163/2002.

Non costituisce motivo di esclusione dalla corresponsione del compenso, il recupero psicofisico presso la propria abitazione effettuato nella giornata finale a conclusione dell'attività, che, pertanto, non deve essere motivato nei documenti di esercitazione/operazione.

In ogni caso, la condizione di “disponibilità” nell’ambito dell’unità operativa o nell’area di esercitazione non può essere assimilata alla “reperibilità” - regolata dalle disposizioni inerenti il lavoro straordinario - che si pone al di fuori dell’attività di servizio.

Nell’**Allegato GG** sono riportate le tipologie di attività di “finestra operativa” per le quali può essere corrisposto il compenso forfettario di impiego, sempreché ricorrano le condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore e con l’obbligo di rimanere disponibili nell’ambito dell’unità operativa o nell’area di esercitazione.

Da tali attività sono escluse le attività aventi fini didattici come corsi presso Enti/Scuole.

In base al principio di specialità, sono escluse dalle attività di “finestra operativa” che danno titolo alla corresponsione del compenso, le operazioni militari regolate da un apposito provvedimento normativo (ad es., “Strade Pulite”, “Strade sicure”) che definisca per il personale interessato particolari indennità/compensi aventi finalità analoghe al compenso in esame ovvero a quello per lavoro straordinario.

Eventuali deroghe possono essere previste, sulla base di situazioni contingenti, con apposito provvedimento legislativo (ad es., al personale che partecipa alle missioni internazionali³⁵ per le quali non è attribuito il trattamento economico di missione estera -cd. di “contingente”- può essere corrisposto il compenso forfettario di impiego in deroga alla durata minima di quarantotto ore e al limite massimo di 120 giornate retribuibili. In tali casi il compenso può essere attribuito anche ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma annuale nella misura prevista per i volontari in ferma prefissata quadriennale.

Il compenso forfettario d’impiego non è cumulabile con:

- il compenso per lavoro straordinario ed il recupero compensativo³⁶;
- il compenso forfettario di guardia;
- l’indennità di missione all’estero ai sensi dell’art. 1807 del D.Lgs. 66/2010;

³⁵ Art. 6, co.3, del D.L. 107/2011 ed art. 2, co. 3, del D.L. 215/2011.

³⁶ In quanto sostitutivo del compenso per lavoro straordinario.

- i trattamenti economici previsti per il personale impiegato all'estero ai sensi dell'art. 1808 (Indennità di lungo servizio all'estero) e dell'art. 1809 (Indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche) del D.Lgs. 66/2010³⁷, nonché ai sensi della L. 1114/1962.

Risulta, invece, cumulabile con:

- l'indennità onnicomprensiva ovvero l'indennità di ordine pubblico concessa in occasione di interventi al servizio della collettività, salvo che non sia diversamente disposto dai provvedimenti normativi autorizzativi degli interventi delle F.A.;
- l'indennità di missione in territorio nazionale qualora si preveda il trattamento di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione ovvero altre forme di aggregazione. Non è, viceversa, cumulabile con il regime di "missione forfettaria" in ragione della natura delle attività che determinano la corresponsione del compenso (caratterizzate sostanzialmente da attività continuative presso l'area di operazioni) ed i presupposti che consentono lo svolgimento di attività fuori dall'ordinaria sede di servizio in regime di missione forfettaria" (assenza di erogazione di vitto ed alloggio da parte dell'Amministrazione).
- le indennità di impiego operativo fondamentali (ad es., indennità di impiego operativo di campagna, per truppe alpine, di "supercampagna", di aeronavigazione, ecc.)
- le indennità operative supplementari (di marcia, per truppe da sbarco, per unità anfibia, incursori, di comando, per pronto intervento aereo, ecc.).

4. DISPOSIZIONI TECNICO-FINANZIARIE

Per consentire la corresponsione in denaro dei compensi forfettari di guardia e d'impiego, sono interessati i seguenti capitoli di bilancio dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa:

- **1209 art. 5** = compensi forfettari di guardia e di impiego - componente netta;
- **1209 art. 2** = imposte sulle retribuzioni a carico del dipendente;
- **1214 art. 2** = IRAP sulle competenze accessorie.

³⁷ Abroga la L. 642/61 in materia di "Trattamento economico del personale destinato presso Delegazioni o Rappresentanze Diplomatiche, Enti, Comandi od Organismi Internazionali" e la L. 838/73 in materia di "Trattamento economico del personale destinato presso gli Uffici degli Addetti Militari".

La gestione finanziaria del capitolo risale allo Stato Maggiore della Difesa che è Ente Programmatore e che, pertanto, provvede, con decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, alla ripartizione del relativo stanziamento tra F.A.. **Ai fini della suddetta ripartizione lo Stato Maggiore della Difesa richiede annualmente agli Stati Maggiori di F.A. (anno precedente a quello di riferimento) la programmazione delle attività remunerabili con il compenso forfettario d'impiego e la relativa quantificazione finanziaria, nonché il fabbisogno finanziario per le esigenze di compenso forfettario di guardia, che, in ambito F.A. sono seguite e sviluppate dallo SME-III R.I.F./C.O.E..**

La gestione tecnico-amministrativa rientra nell'ambito del Centro di Responsabilità Amministrativa "Segretariato Generale della Difesa" ed è affidata alla Direzione Generale per il Personale Militare.

Lo SME-RPGF (in qualità di Organo Programmatore Settoriale), sulla base della quota resa disponibile **dallo Stato Maggiore della Difesa, nonché sulla base della programmazione finanziaria sviluppata dal predetto III R.I.F./C.O.E.**, provvede ad assegnare i fondi per il soddisfacimento delle esigenze **della F.A.**. Tutte le assegnazioni (sia ordinarie che straordinarie) effettuate a favore degli Enti/Reparti della F.A.:

- comprendono: i fondi necessari al pagamento delle ritenute fiscali (I.R.Pe.F.) ed assistenziali (IRAP);
- non comprendono: i fondi necessari ai versamenti I.N.P.D.A.P. (sia quelli a carico del lavoratore che dell'Amministrazione) i quali rimangono "allocati" sul C.R.A. "Segretario Generale della Difesa" per il successivo versamento al citato Istituto Nazionale di Previdenza.

a. Soggetti e competenze

Il controllo e l'impiego operativo dei fondi stanziati per i compensi forfettari sono di competenza dello SME-RPGF che, pertanto, provvede:

- effettuare le assegnazioni annuali a favore dei **Centri di Programmazione, degli Organismi direttamente dipendenti dallo SME e dai Reparti dello SME;**
- concedere, in via eccezionale, i finanziamenti integrativi;
- controllare l'andamento della spesa.

I Centri di Programmazione sono:

- il Comando delle Forze Operative Terrestri;
- il Comando Logistico dell'Esercito;
- **il Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito;**

- l'Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito;
- il Comando Militare della Capitale;
- il V Reparto Affari Generali per le Basi Logistiche.

L'Ufficio Programmazione Finanziaria, Bilancio e Statistica dello SME, fungerà da Centro di Programmazione per i Dipartimenti/Reparti/Uffici dello SME, nonché per il Centro Servizi Informatici dell'Esercito ed il Comando Logistico dell'Esercito (limitatamente ai Dipartimenti e Uffici).

b. Procedure

La gestione finanziaria dei capitoli di bilancio interessati alla corresponsione dei compensi forfettari avviene in ambito F.A. mediante la procedura SIEFIN.

Al fine di integrare il controllo della spesa, i Centri di Programmazione, gli Organismi direttamente dipendenti dallo SME e dai Reparti dello SME ed i Dipartimenti/Reparti/Uffici dello SME dovranno inviare a SME-RPGF **entro il 30 aprile** i dati consuntivi di spesa dell'anno finanziario precedente, avvalendosi del prospetto in **Allegato HH**.

Presso lo SME-RPGF sarà creata annualmente una "riserva centrale" necessaria a fronteggiare attività di portata generale ed eccezionale. **È VIETATA**, salvo casi espressamente autorizzati da SME-RPGF, la costituzione di ogni altra riserva.

Le richieste di assegnazioni integrative sono da considerare un evento eccezionale connesso ad esigenze assolutamente **impreviste e/o imprevedibili**.

In tal senso, lo SME-RPGF prenderà in considerazione solo richieste validate dai Centri di Programmazione ed indicanti la specifica esigenza da soddisfare.

Sulle assegnazioni ordinarie concesse dovranno gravare, qualora non diversamente stabilito caso per caso, tutte le spese sostenute per la corresponsione dei citati compensi per attività concorsuali svolte a favore di altre Amministrazioni.

CAPITOLO SETTIMO

ESEMPI PRATICI

Si precisa che gli esempi che seguono non costituiscono schemi rigidi e precostituiti di applicazione della norma, ma solo indicazioni utili a comprendere il senso delle disposizioni impartite con la presente direttiva.

1. PRESTAZIONI LAVORATIVE

Esempio 1: Attività lavorativa prestata in giornata feriale dal lunedì al giovedì (orario articolato su cinque giornate lavorative).

Prestazione lavorativa obbligatoria:	8 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa 08:00 – 18:30:	10 ore;
Differenza a credito del personale:	2 ore;
Compenso spettante:	2 ore.
(2 ore a tariffa feriale diurna, ovvero recupero compensativo pari a 2 ore).	

Esempio 2: Attività lavorativa prestata in giornata non lavorativa (orario articolato su cinque giornate lavorative).

Prestazione lavorativa obbligatoria:	0 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa 08:00 – 12:00:	4 ore;
Differenza a credito del personale:	4 ore;
Compenso spettante:	4 ore.
(4 ore a tariffa feriale diurna, ovvero recupero compensativo pari a 4 ore).	

Esempio 3: Attività lavorativa prestata in giornata festiva.

Prestazione lavorativa obbligatoria:	0 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa 08:00 – 12:00:	4 ore;
Differenza a credito del personale:	4 ore;
Recupero della festività:	1 giornata di riposo;
Compenso spettante:	4 ore + 1 giornata di riposo.
(4 ore a tariffa festiva diurna, ovvero recupero compensativo pari a 4 ore, + 1 giornata di riposo).	

2. SERVIZI DI GUARDIA E NON E COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA

Esempio 4: Servizio continuativo di durata inferiore alle 24 ore reso in giornata ferialle dal lunedì al giovedì.

Prestazione lavorativa obbligatoria:	8 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa:	18 ore;
Differenza a credito del personale:	10 ore;
Recupero compensativo spettante:	10 ore.
NON COMPETE IL COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA.	

Esempio 5: Servizio continuativo di durata inferiore alle 24 ore reso in giornata ferialle di venerdì.

Prestazione lavorativa obbligatoria:	4 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa:	18 ore;
Differenza a credito del personale:	14 ore;
Recupero compensativo spettante:	14 ore.
NON COMPETE IL COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA.	

Esempio 6: Servizio continuativo di durata inferiore alle 24 ore reso in giornata festiva.

Prestazione lavorativa obbligatoria:	0 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa:	7 ore;
Differenza a credito del personale:	7 ore;
Recupero della festività	1 giornata di riposo;
Recupero compensativo spettante:	7 ore + 1 giornata di riposo.
NON COMPETE IL COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA.	

Esempio 7: Servizio continuativo di durata inferiore alle 24 ore reso in giornata festiva.

Prestazione lavorativa obbligatoria:	0 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa:	8 ore;
Differenza a credito del personale:	8 ore;
Recupero della festività	1 giornata di riposo;
Recupero compensativo spettante:	8 ore + 1 giornata di riposo.
NON COMPETE IL COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA.	

Esempio 8: Servizio continuativo di durata pari alle 24 ore reso in giornata feriale dal lunedì al giovedì.

Prestazione lavorativa obbligatoria:	8 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa:	24 ore;
Differenza a credito del personale:	16 ore;
Recupero compensativo spettante:	16 ore.
IN ALTERNATIVA: UNA GIORNATA LAVORATIVA DI RIPOSO PSICOFISICO (8 ore) E MASSIMO UNA GIORNATA DI COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA (8 ORE).	

Esempio 9: Servizio continuativo di durata pari alle 24 ore reso in giornata feriale di venerdì.

Prestazione lavorativa obbligatoria:	4 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa:	24 ore;
Differenza a credito del personale:	20 ore;
Recupero compensativo spettante:	20 ore.
IN ALTERNATIVA: UNA GIORNATA LAVORATIVA DI RIPOSO PSICOFISICO (8 ORE), MASSIMO UNA GIORNATA DI COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA (8 ORE) E QUATTRO ORE DI RECUPERO COMPENSATIVO.	

Esempio 10: Servizio continuativo di durata pari alle 24 ore reso in giornata festiva/non lavorativa.

Prestazione lavorativa obbligatoria:	0 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa:	24 ore;
Differenza a credito del personale:	24 ore;
Recupero della festività\giorn.non lav.	1 giornata di riposo;
Recupero compensativo spettante:	24 ore + recupero della festività/giornata non lavorativa.
IN ALTERNATIVA: UNA GIORNATA PER RECUPERO DELLA FESTIVITÀ/GIORNATA NON LAV., UNA GIORNATA LAVORATIVA DI RIPOSO PSICOFISICO (da attribuire, quindi, in aggiunta, nel solo caso si proceda alla corresponsione, anche in parte, del compenso forfettario di guardia) E MASSIMO TRE GIORNATE DI COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA (24 ORE).	

Esempio 11: Servizio continuativo di due giorni feriali (ad es., guardia ai depositi munizioni).

Prestazione lavorativa obbligatoria:	16 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa:	48 ore;
Differenza a credito del personale:	32 ore;
Recupero compensativo spettante:	32 ore.
IN ALTERNATIVA: UNA GIORNATA LAVORATIVA DI RIPOSO PSICOFISICO (8 ORE) PIÙ MASSIMO TRE GIORNATE DI COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA (24 ORE).	

Esempio 12: Servizio continuativo di durata settimanale (ad es., guardia ai depositi munizioni).

Prestazione lavorativa obbligatoria:	36 ore;
Prestazione lavorativa effettivamente resa:	168 ore;
Differenza a credito del personale:	132 ore;
Recupero del sabato	1 giornata di riposo;
Recupero della festività	1 giornata di riposo;
Recupero compensativo spettante:	132 ore + 2 giornate per recupero del sabato e della domenica.
IN ALTERNATIVA: UNA GIORNATA PER RECUPERO DELLA FESTIVITÀ, UNA GIORNATA DI RECUPERO GIORN. NON LAVORATIVA (SABATO), UNA GIORNATA DI RIPOSO PSICOFISICO (da attribuire, quindi, in aggiunta, nel solo caso si proceda alla corresponsione, anche in parte, del compenso forfettario di guardia), MASSIMO 16 GIORNATE DI COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA (128 ORE) E 4 ORE DI RECUPERO COMPENSATIVO.	

Le disposizioni e, quindi, gli esempi relativi ai servizi armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Si ribadisce che per le giornate di riposo, maturate in conseguenza di attività prestata in giornata non lavorativa e festiva, il personale deve essere lasciato a riposo senza possibilità di impiego per 24 ore consecutive.

Il diritto alla giornata di riposo psicofisico (art. 9, co. 4, del D.P.R. 163/02), da fruire in giornata lavorativa, compete, in aggiunta, nel solo caso si proceda alla corresponsione, anche in parte, del compenso forfettario di guardia e limitatamente ai servizi pari o superiori alle 24 ore prestati in giornata festiva/non lavorativa.

Per il calcolo delle eccedenze lavorative da recuperare in occasione di servizi non continuativi, di durata inferiore, pari o superiore alle 24 ore, valgono le stesse regole dei

servizi continuativi, ovvero il recupero delle festività e delle ore di lavoro prestate in più rispetto a quelle dovute per il giorno in cui si è prestato il servizio.

Qualora il servizio (anche non continuativo) richieda, per motivi di sicurezza, il pernottamento del personale in sede, le ore di pernottamento concorrono integralmente alla formazione del calcolo delle eccedenze lavorative da recuperare.

Ai fini del calcolo della durata del servizio, si precisa che il servizio, in analogia alle prestazioni lavorative ordinarie, ha inizio con l'arrivo presso il luogo di svolgimento dello stesso. Qualora, prima del raggiungimento del luogo di svolgimento del servizio, il personale sia tenuto a recarsi nella sede ordinaria di servizio, il conteggio partirà dal momento di arrivo presso quest'ultima.

Lo stesso criterio si applica per la determinazione del momento in cui ha termine il servizio.

3. COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO

Esempio 13: LEZIONI DI TIRO.

La 2^a compagnia del 50^o reggimento, di stanza a Bologna, per lo svolgimento delle lezioni di tiro con armi portatili è stata impegnata:

- il lunedì 17 giugno dalle ore 08:00 alle ore 18:00 per approntare armi/mezzi/materiali (attività condotta in sede);
- il martedì 18 giugno dalle ore 08:00 alle ore 19:00 per lo svolgimento dell'attività a fuoco presso il poligono di Foce Reno (RA);
- il mercoledì 19 giugno dalle ore 08:00 alle ore 12:00 per il riordino armi/mezzi/materiali (attività condotta in sede). Dopo le ore 12:00 riprendono le normali attività fino alle 16:30.

L'attività può essere remunerata con il **COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO**, poiché:

- il personale è stato impegnato in un'esercitazione **ricompresa nella tipologia delle attività di "finestra operativa" remunerabili con il compenso forfettario di impiego;**
- l'attività è caratterizzata da condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, protraendosi senza soluzione di continuità

per più 48 ore (52 ore: dalle ore 08:00 del 17 giugno alle ore 12:00 del 19 giugno);

- il personale è rimasto disponibile nell'area di esercitazione, che si identificava, nel caso specifico, con la città di Bologna, visto che le attività dei giorni 17 e 19 giugno sono state effettuate presso la sede di servizio e che al termine dell'attività condotta il giorno 18 presso il poligono era previsto il rientro e la fruizione del recupero psicofisico nella sede di servizio³⁸.

Al personale così impiegato competono 3 giorni di compenso forfettario di impiego, oltre le ulteriori indennità per le quali ne è prevista la cumulabilità.

Esempio 14: SCUOLA TIRO MORTAI.

La compagnia mortai del 26° reggimento, di stanza a Cuneo, per lo svolgimento della Scuola tiro mortai è stata impegnata:

- lunedì 15 e martedì 16 aprile per l'approntamento di armi/mezzi/materiali dalle ore 08:00 alle ore 18:00 (attività condotta in sede);
- da mercoledì 17 aprile a lunedì 22 aprile presso il poligono di Col Maurin (CN) dove ha svolto il seguente programma:
 - mercoledì 17 aprile
trasferimento e sistemazione logistica dalle ore 08:00 alle ore 19:00;
 - giovedì 18 aprile
sistemazione logistica e ricognizioni dalle ore 09:00 alle ore 20:00 (orario di servizio modificato in relazione alle esigenze addestrative del reparto);
 - venerdì 19 aprile
addestramento dalle ore 08:00 alle ore 15:00 e dalle ore 20:00 alle ore 23:00;
 - sabato 20 aprile
addestramento dalle ore 10:00 alle ore 14:00;
 - domenica 21 aprile
alzabandiera e azione morale dalle ore 08:00 alle ore 09:00;

³⁸ Ovvero, il personale ha fruito il recupero psicofisico presso la propria abitazione, compresa nell'area di esercitazione **nelle giornate tra il 17 e 18 e tra il 18 ed il 19**, per motivi eccezionali evidenziati nel **documento** di esercitazione/operazione.

- lunedì 22 aprile
scuola tiro mortai dalle ore 06:00 alle ore 16:00;
- martedì 23 aprile
attività logistiche dalle ore 08:00 alle ore 17:00;
- mercoledì 24 aprile
partenza e rientro in sede dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e normale attività fino alle 16:30.

L'attività può essere remunerata con il **COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO**, poiché:

- il personale è stato impegnato in un'esercitazione **ricompresa nella tipologia delle attività di "finestra operativa" remunerabili con il compenso forfettario di impiego**;
- l'attività è caratterizzata da condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, protraendosi senza soluzione di continuità per più di 48 ore (220 ore: dalle ore 08:00 del 15 aprile alle ore 12:00 del 24 aprile);
- il personale è rimasto disponibile nell'area di esercitazione, che si identificava, nel caso specifico, con la città di Cuneo nelle giornate 15 e 16 (il personale non ha fruito il recupero psicofisico presso la propria abitazione) e con l'accantonamento presso il poligono di Col Maurin dal 17 al 23 aprile.

Al personale così impiegato competono 10 (dieci) giorni di compenso forfettario di impiego di cui 2 (due) a tariffa "sabato/domenica e festivi", oltre le ulteriori indennità per le quali ne è prevista la cumulabilità, nonché il recupero della giornata non lavorativa (sabato 20 aprile) e della giornata festiva (domenica 21 aprile).

Esempio 15: OPERAZIONE "GRANDE EVENTO"

Nel mese di settembre il 7° rgt. è stato impiegato in attività di ordine pubblico in concorso alle Autorità di PS dalle ore 08:00 di sabato 14 alle 20:00 del lunedì 30 settembre.

L'attività può essere remunerata con il **COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO**, poiché:

- il personale è stato impiegato per una operazione (ordine pubblico) **che**:

- è ricompresa nella tipologia delle attività di “finestra operativa” remunerabili con il compenso forfettario di impiego;
 - pur essendo regolata da un apposito provvedimento normativo, quest’ultimo non definisce particolari indennità/compensi aventi finalità analoghe al compenso in esame ovvero a quello per lavoro straordinario.
- l’attività è caratterizzata da condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, protraendosi senza soluzione di continuità oltre le 48 ore;
- il personale è rimasto disponibile nell’ambito dell’unità operativa e non ha fruito il recupero psicofisico presso la propria abitazione.

Al personale così impiegato competono 17 (diciassette) giorni di compenso forfettario di impiego di cui 6 (sei) a tariffa “sabato/domenica e festivi”, oltre le ulteriori indennità per le quali ne è prevista la cumulabilità, nonché il recupero delle giornate non lavorative e delle giornate festive.

Esempio 16: ESERCITAZIONE “BALATON”

Per lo svolgimento dell’esercitazione “Balaton” sono state impegnate le seguenti Unità/nuclei:

- un nucleo dello Stato Maggiore dell’Esercito da lunedì 6 maggio a martedì 14 maggio dalle ore 08:00 alle ore 19:00 per l’emanazione dell’*Exercise specification*;
- il COMFOTER da martedì 4 giugno a venerdì 14 giugno dalle ore 08:00 alle ore 18:30 per l’emanazione dell’*Exercise Planning Instructions*;
- il Comando Brigata da lunedì 2 settembre a lunedì 16 settembre dalle ore 08:00 alle ore 19:00 per l’emanazione dell’Ordine di operazione;
- la Brigata Bersaglieri “Garibaldi” dalle ore 08:00 di venerdì 27 settembre alle 19:00 di lunedì 30 settembre per approntamento in sede dell’esercitazione (il personale non ha fruito il recupero psicofisico presso la propria abitazione³⁹), da martedì 1° a mercoledì 30 ottobre per lo svolgimento dell’esercitazione in Ungheria.

³⁹ Ad esclusione della giornata tra il 30 settembre ed il 1° ottobre a termine dell’attività di approntamento dell’esercitazione.

L'attività svolta dal nucleo dello SME, dal COMFOTER e dal Comando Brigata Bersaglieri "Garibaldi" non può essere remunerata con il **COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO** poiché, nonostante l'attività sia caratterizzata da condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro e si è protratta senza soluzione di continuità oltre le 48 ore, il personale ha fruito il recupero psicofisico presso la propria abitazione pur non ricorrendo motivi eccezionali a giustificazione di tale soluzione.

Al citato personale spetta il compenso per lavoro straordinario ovvero recupero compensativo per il maggiore impiego nelle giornate indicate.

Al personale della Brigata Bersaglieri "Garibaldi" compete:

- per la fase di approntamento, 4 (quattro) giorni di compenso forfettario di impiego di cui 2 (due) a tariffa "sabato/domenica e festivi", oltre le indennità per le quali ne è prevista la cumulabilità, il recupero della giornata non lavorativa e della giornata festiva;
- per l'esercitazione, 30 giorni di indennità di missione all'estero.

Legge 8 agosto 1990, n. 231

“Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare.”

(Gazz. Uff. 11 agosto 1990, n. 187)

... omissis ...

Art. 10

Orario delle attività giornaliere

1. Ferma restando la totale disponibilità al servizio, con decorrenza dal 1° luglio 1990 l'orario delle attività giornaliere del personale militare delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni normali, è fissato in trentasei ore settimanali. Tutto il personale militare è tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie, retribuite ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.
2. Entro il 1° settembre 1990, con decreto del Ministro della difesa, saranno disciplinate le articolazioni dell'orario normale delle attività giornaliere, in relazione alle esigenze di servizio; con lo stesso decreto saranno indicati i metodi di rilevazione oggettiva delle presenze.
3. Per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile, le cui dotazioni non potranno superare, rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228 miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari individuali, che dovranno tener conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attività che abbiano carattere di continuità o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonché alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale.
4. Nel triennio 1991-1993 non potranno essere incrementati gli attuali volumi organici del personale militare a carico della Difesa e i numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, apposito decreto del Presidente della Repubblica concernente le norme relative alle licenze del personale militare.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 230 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione, rispettivamente per lire 87 miliardi, per lire 54 miliardi e per lire 87 miliardi, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 1832 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, e, per lire 2 miliardi, al capitolo 3032 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

7. Per gli esercizi 1991 e 1992 gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6, detratte le somme utilizzate come copertura, potranno essere incrementati in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

... omissis ...

Decreto del Ministro della Difesa in data 25 settembre 1990

**Art. 1
Orario delle attività**

1. L'orario normale delle attività giornaliere del personale militare delle Forze Armate è fissato in 36 ore settimanali più ulteriori due ore di straordinario obbligatorio da ripartire nell'arco di 6 giorni (dal lunedì al sabato), fatta salva la possibilità di contenere l'arco settimanale in 5 giorni, quando reso opportuno dalla specifica organizzazione di ciascuna Forza Armata, e di consentire il rispetto di festività diverse dalla domenica, previste da altri culti religiosi.
2. Esso comprende i periodi di lavoro e di attività effettivamente svolti e, pertanto, esclude i tempi riservati alla consumazione dei pasti.

**Art. 2
Orario di base**

1. L'orario normale delle attività giornaliere è stabilito in relazione alle specifiche esigenze operative, addestrative, ambientali e stagionali ed in funzione di particolari situazioni locali connesse con la disponibilità delle mense e tenendo conto anche dell'orario svolto dal personale civile eventualmente presente, in attuazione degli accordi sindacali vigenti.
2. L'articolazione di base è stabilita come segue:
 - dal lunedì al venerdì: 08.00 - 16.30, prevedendo un intervallo per la consumazione del pasto pari a 30 minuti ed un pomeriggio libero (14.00 - 16.30) programmato;
 - sabato: 08.00 - 14.00, ma con personale ridotto allo stretto indispensabile ed all'uopo comandato che ha diritto a tre recuperi pomeridiani di due ore o ad una giornata intera qualora ad essi si cumuli anche il pomeriggio di cui al precedente alinea.
3. Nelle unità operative, addestrative, logistiche e negli Arsenali/Stabilimenti di lavoro, gli orari di inizio e termine dell'attività, fatto salvo il criterio della continuità dell'impegno lavorativo, possono essere articolati in relazione a particolari esigenze d'impiego. Il sabato, quando impegnato, sarà di massima dedicato ad attività sportive, culturali ed organizzative.
4. Fermi restando i vincoli fissati dall'art. 1, la definizione dettagliata dell'orario normale in relazione alle esigenze di cui ai precedenti commi 1 e 3 dovrà essere stabilita dal Capo di SM della Difesa, dai Capi di SM di Forza Armata e dal Segretario Generale/DNA, sentito il COCER.

**Art. 3
Turnazioni**

Incarichi che prevedono un lavoro continuativo di 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana dovranno essere di norma ricoperti da 5 persone. Sarà adottato di massima un sistema di turni equidistribuiti non superiori alle 12 ore consecutive, fermo restando che al personale compete almeno un riposo settimanale continuativo non inferiore alle 36 ore. Il suddetto sistema è considerato autocompensante dei recuperi orari che spetterebbero al personale per le turnazioni svolte negli archi notturni e/o festivi.

Altre attività di durata diversa dall'orario di base, sottoposte a turnazioni di vario tipo, devono essere analogamente organizzate.

Art. 4 **Ore eccedenti le normali attività**

1. Le ore di effettiva attività lavorativa eccedenti le 38 previste dovranno essere compensate prioritariamente con il recupero in giornate lavorative. Nell'impossibilità, si provvede con la corresponsione della indennità di straordinario, secondo le norme vigenti.
2. Qualora vengano maturati più periodi di riposo non goduti e non altrimenti retribuiti, questi sono tramutati in giorni liberi dal servizio e possono essere cumulati con le licenze previste dalla normativa vigente.
3. La prestazione di ore eccedenti o carenti l'orario normale nonchè gli eventuali recuperi orari devono essere preventivamente disposti dall'Autorità che esercita le funzioni di Comandante di Corpo/Capo Ufficio.
Il recupero delle eccedenze delle ore di attività prestate in più o in meno deve essere effettuato di massima con perequazioni trimestrali.
4. In occasione di cambi di incarico/destinazione, l'Ente cedente dovrà di massima assicurare che non esistano pendenze in materia di recuperi. Annotazione in tal senso dovrà essere trascritta nella documentazione che l'Ente cedente invia a quello ricevente.
5. Per le prestazioni straordinarie ordinate e rese, in qualsiasi condizione di impiego, in eccedenza ai tetti massimi nonché alle eventuali maggiorazioni che saranno stabilite dal Decreto Interministeriale di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231, si procede alla compensazione mediante recuperi orari ai sensi dei precedenti commi 2 e 3.

Art. 5 **Attività fuori sede**

Durante le attività fuori sede (quelle di imbarco incluse), se le ore effettivamente prestate eccedono le 38, le stesse devono essere compensate secondo le modalità indicate nel presente Decreto, considerato che la mera permanenza fuori sede è già compensata da altre indennità previste da apposita normativa.

Art. 6 **Servizi nelle installazioni militari. Reperibilità**

1. Tutti i servizi comunque effettuati, disciplinati dalle vigenti norme per i servizi presidiari ed all'interno delle installazioni militari, devono essere compensati con il recupero in giornate lavorative, fatto salvo il recupero delle festività, nella seguente misura:
 - servizi continuativi di durata pari a 24 ore (esempio U. o Mar. di picchetto e SU d'ispezione o assimilabili, quali: U. d'ispezione per M.M. e A.M., U. e SU. di servizio al Comando): una giornata lavorativa, più un compenso pari a due ore;
 - servizi continuativi di durata inferiore alle 24 ore (esempio U. e SU di Guardia della M.M.): trattamento come previsto all'alinea precedente, commisurato al periodo di servizio effettivamente prestato;
 - servizi non continuativi inferiori alle 24 ore, espletati presso i reparti (esempio: U.di servizio, SU di giornata o assimilabili, quali: U. d'ispezione per l'E.I., U. di vigilanza in città, SU.

Comandante della Ronda, U. o SU. Comandante o Vice Comandante del picchetto armato): recupero compensativo pari a 1,5 ore;

- servizi continuativi di durata superiore alle 24 ore (esempio: U. e SU. Comandante o Vice Comandante di guardia presidiaria presso depositi militari): una giornata lavorativa più un compenso pari ad 1 ora per ogni giorno di servizio espletato.

I servizi di cui al secondo alinea danno diritto a recuperi compensativi di durata pari all'eccedenza lavorativa quando sono volti ad assicurare direttamente l'attività operativa di unità terrestri, navali ed aeree nelle situazioni particolari di cui all'art. 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 (esempio: navi e sommergibili in navigazione, posti comando, cellule elementari, sistemi d'arma equipaggi in stato di pronto intervento).

2. I recuperi compensativi di cui al precedente comma non sono tra loro cumulabili, ove espletati contemporaneamente.

3. Nel caso in cui al personale venga fatto obbligo, al termine dell'attività lavorativa, di mantenere la reperibilità per almeno 12 ore, il compenso sarà pari ad un dodicesimo.

Art. 7

Rilevazione oggettiva delle presenze

1. La presenza del personale sul posto di lavoro va rilevata oggettivamente con sistemi elettronici e/o meccanici che memorizzino con elevato grado di affidabilità l'orario di ingresso e d'uscita dalle infrastrutture.

2. In assenza o nell'attesa dell'installazione di apparecchiature che consentano tale memorizzazione, la rilevazione oggettiva delle presenze va effettuata mediante adozione di registri della cui esattezza, nella compilazione e nell'aggiornamento, è responsabile l'Autorità che esercita le funzioni di Comandante di Corpo/Capo Ufficio.

Decreto del Ministro della Difesa in data 4 dicembre 1990

L'art. 4 del D.M. 25 settembre 1990 è integrato con il seguente comma 5:

“5. Per le prestazioni straordinarie ordinate e rese, in qualsiasi condizione di impiego, in eccedenza ai tetti massimi nonché alle eventuali maggiorazioni che saranno stabilite dal Decreto Interministeriale di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231, si procede alla compensazione mediante recuperi orari ai sensi dei precedenti commi 2 e 3.”

Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro n. 192436¹ in data 10 dicembre 1990

**Art. 1
Lavoro Straordinario**

1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per le esigenze tese al conseguimento dei fini istituzionali delle Forze Armate cui non si possa far fronte nel normale orario delle attività giornaliere, con particolare riferimento ai servizi di cui all'art. 3 e all'art. 6 del Decreto Ministeriale 25 settembre 1990 concernente la disciplina delle articolazioni dell'orario delle attività giornaliere.

2. Quando le esigenze di cui al comma 1 non consentono recuperi orari compensativi, le ore di lavoro eccedenti sono retribuite come prestazioni di lavoro straordinario, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio da utilizzare di massima sulla base di una pianificazione trimestrale dei possibili impegni, il cui ammontare complessivo non potrà eccedere l'importo annuo corrispondente a:

a) 300 ore per il personale dei gradi direttivi e non direttivi, nonché per il personale dei gradi dirigenziali non titolare di posizione organicamente prevista;

b) 450 ore per il personale dei gradi dirigenziali, titolare di posizione organicamente prevista, nonché per il personale dei sommergibili in navigazione”.

3. Per impreviste ed indilazionabili esigenze di servizio o carenze organiche nei singoli gradi o posti funzione superiori al 30 per cento, le autorità che esercitano le funzioni di comandante di corpo o capo ufficio e rivestono un grado non inferiore a Colonnello o grado corrispondente autorizzano, per il personale dipendente, nei limiti delle assegnazioni ricevute, con provvedimento nominativo riferito ad un arco di validità di un mese, il superamento dei monti-ore di cui al precedente comma 2, fino ad un massimo del:

- 70 % per il personale di cui alla lettera a);

- 20 % per il personale di cui alla lettera b).”.

I predetti incrementi dovranno essere autorizzati dagli Stati Maggiori/Ufficio del Segretario Generale/Alti Comandi Periferici/Direzioni Generali/Uffici Centrali competenti con provvedimento nominativo motivato, riferito ad un arco di validità di un mese.

4. Nel rispetto dei suindicati limiti, per l'ultimo quadrimestre del 1990 il monte ore complessivo ed il relativo stanziamento sono fissati per ciascuna Forza Armata come segue:

<u>Forza Armata</u>	<u>Monte ore di prestazioni di lavoro straordinario</u>	<u>Spesa Consentita</u>
E.I.	1.875.773	29.000.000.000
M.M.	1.228.353	18.000.000.000
A.M.	1.947.566	29.000.000.000

¹ Giusto modificato dal D.I. 17 marzo 2005.

mentre il numero massimo di maggiori prestazioni complessivamente da autorizzare è ridotto rispetto all'anno precedente in relazione all'incremento delle misure orarie dei compensi per lavoro straordinario.

5. I fondi di cui sopra sono ripartiti tra gli Enti Programmatori secondo criteri di uniformità interforze, indicati dal Capo di SMD con apposito provvedimento che terrà conto, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, delle consistenze del personale nei diversi gradi e nelle diverse condizioni d'impiego ipotizzate dai tetti massimi, nonché della necessità di fissare carichi di lavoro strettamente commisurati alle esigenze e di utilizzare appieno le potenzialità e le professionalità del personale militare.

6. In considerazione dei vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio di cui al comma 4 precedente, i compensi per lavoro straordinario saranno corrisposti dal 1° settembre 1990. La relativa misura oraria è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

- stipendio iniziale mensile lordo;
- indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
- rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.

7. La maggiorazione di cui al comma 6 è pari al quindici per cento per il lavoro straordinario diurno, al trenta per cento per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al cinquanta per cento per quello prestato in orario notturno festivo.

8. I mandati di pagamento per lavoro straordinario, ferma restando la perequazione trimestrale di cui all'articolo 4, comma 3, del Decreto Ministeriale del 25 settembre 1990, concernente la disciplina delle articolazioni dell'orario delle attività giornaliere, devono essere corredati di attestazioni giustificative rilasciate, su proposta del Capo Servizio, dal Comandante di Corpo/Capo Ufficio, il quale, sotto la propria responsabilità, deve esplicitamente dichiarare che le ore attestate sono riferite a prestazioni straordinarie effettivamente comandate e svolte.

Art. 2

Norme di divieto e di cumulabilità

1. Al personale militare in servizio all'estero e retribuito ai sensi della legge 8 luglio 1961, n. 642 e della legge 27 dicembre 1973, n. 838, non si applica quanto previsto all'articolo 1.

2. Al personale militare che già percepisce, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, emolumenti per prestazioni per lavoro straordinario, è fatto divieto di cumulare i predetti emolumenti con quelli previsti all'articolo 1.

3. Per la durata di efficacia del presente decreto sono sospese le esercitazioni di prontezza operativa di cui all'art. 8, comma 2°, della legge 23 marzo 1983, n. 78.

Art. 3

Clausola di revisione

Il presente decreto, alla luce delle esperienze maturate dopo un periodo di sperimentazione di un anno dalla data di entrata in vigore, potrà essere modificato entro il 1991, sentito il COCER, che esprimerà il proprio parere sulla base dei dati all'uopo tempestivamente forniti dall'Amministrazione.

Art. 4
Clausola finanziaria

Alle spese derivanti dal presente Decreto, valutate per l'anno 1990 in lire 76 miliardi e per gli anni 1991 e 1992 in lire 228 miliardi annui, si farà fronte con i fondi stanziati sull'apposito capitolo n. 1385 dello stato di previsione del Ministero della Difesa per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394

“Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica).”

(Gazz. Uff. 22 settembre 1995, n. 222, Suppl. Ord. n. 114)

... omissis ...

Art. 10

Orario di lavoro

1. La durata dell'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il personale di cui all'art. 1, comma 1, è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1° gennaio 1997
3. Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui all'art. 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231.
4. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio. L'orario normale delle attività giornaliere è ripartito nell'arco di 6 giorni, fatta salva la possibilità di contenere l'arco settimanale in 5 giorni quando reso opportuno dalla specifica organizzazione di ciascuna Forza armata.
5. I servizi continuativi di durata pari a 24 ore, fatto salvo l'eventuale recupero della festività qualora effettuati in giornata festiva, danno titolo ad una compensazione pari ad una giornata lavorativa, più 2 ore di riposo compensativo, più un compenso pari a 2 ore.
6. Ove la settimana lavorativa si articoli su cinque giorni, i servizi continuativi di durata pari a 24 ore, con inizio nella giornata di sabato, danno diritto, oltre al recupero di cui al comma precedente, anche al recupero della giornata del venerdì antecedente al servizio stesso. Qualora ciò non sia possibile, per esigenze di servizio, al posto del venerdì verranno concesse, entro i successivi 60 giorni, sei ore libere dal servizio.
7. Le ore di effettiva attività lavorativa da compensare con il recupero, di cui all'art. 4 del decreto del Ministro della difesa del 25 settembre 1990, ad eccezione di quelle derivanti da servizi che richiedono un immediato recupero fisiologico, sono assoggettate alla normativa della licenza ordinaria e sono con essa cumulabili. Il periodo di fruizione è programmato dall'Autorità che esercita le funzioni di Comandante di Corpo/capo ufficio, tenendo presente le richieste del personale, fatte salve improrogabili esigenze di servizio.

Art. 11

Festività

1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriali.
2. Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e 8 marzo 1989, n. 101.

Art. 12

Licenza ordinaria

1. Il personale di cui all'art. 1, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di licenza ordinaria retribuito. Durante tale periodo al personale spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata della licenza ordinaria è di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata della licenza ordinaria è rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi 3 anni di servizio è di 30 giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo accettate dall'Autorità nazionale.
3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
4. A tutto il personale sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a 28, 32, 39 giorni lavorativi ed a 26 giorni lavorativi per i dipendenti nei primi 3 anni di servizio.
6. Nell'anno di immissione in servizio o di cessazione dal servizio la durata della licenza ordinaria è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile.
8. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la licenza ordinaria dovrà essere fruita entro il primo semestre dell'anno successivo.
9. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il personale dovrà fruire della licenza residua al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
10. Il diritto alla licenza ordinaria non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi è autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.
11. Le infermità insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione.
12. In caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio, al personale richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonché l'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta.

13. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per il personale che ha già maturato 25 anni di servizio o li maturerà entro la data del 31 dicembre 1996, la durata della licenza ordinaria è di 47 giorni lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, 41 giorni lavorativi. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.

... omissis ...

Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255

“Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.”

(Gazz. Uff. 3 agosto 1999, n. 180, Suppl. Ord. n. 148)

... omissis ...

Art. 4

Indennità operative ed altre indennità

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, al comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, le parole: «articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13» e le parole: «articoli 8, 9, 11, 13, 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 11, 15 e 16». Sono soppressi il comma 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nonché il comma 2 dell'articolo 8 ed il comma 9 dell'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

2. Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, commi 1, 2° e 3°, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e dall'articolo 4, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, che dia titolo ad altra indennità di impiego operativo, compete la nuova indennità ovvero, qualora più favorevole, l'indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego è utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori l'anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'indennità giornaliera prevista per i giorni di effettivo servizio al personale militare controllore del traffico aereo, assistente controllore, nonché al restante personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, è incrementata rispettivamente di lire 4.000, lire 3.000 e lire 2.000.

4. Il personale destinatario delle indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.

5. A decorrere dal 1° dicembre 1999 al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività un compenso nella misura di lire 63.000.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai soli fini della determinazione mensile dell'indennità supplementare di fuori sede e di quella di marcia, per l'applicazione della maggiorazione del 180% dell'indennità operativa di base si fa riferimento alla tabella I allegata al presente decreto (2).

(2) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l'art. 4, L. 30 novembre 2000, n. 356.

... omissis ...

... omissis ...

Art. 6
Trattamento di missione

...

3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennità oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non é cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio.

...

... omissis ...

Art. 10
Orario di lavoro

1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. In aggiunta all'orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 1, comma 1, è tenuto ad effettuare la prestazione di lavoro obbligatorio settimanale di un'ora fino alla definizione del provvedimento di concertazione per il biennio economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di concertazione e verificato che le Amministrazioni abbiano predisposto o positivamente sperimentato entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi, la soppressione di tale prestazione obbligatoria è subordinata alla possibilità che il relativo costo venga con esse compensato.
3. Dal 1° luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprono le 24 ore, non si applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie, stabili modifiche agli assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento.
4. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari al tempo di effettivo impegno lavorativo prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.
5. Le ore eccedenti l'orario di lavoro che non siano state retribuite devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.
6. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.
7. Ove l'Amministrazione articoli l'orario settimanale con criteri di flessibilità, esso si attua di norma in fasce temporali entro le quali è consentito l'inizio e il termine delle prestazioni lavorative giornaliere.

Art. 11
Licenza ordinaria

1. 1. La disciplina dell'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 è estesa al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
2. Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità.
3. La licenza ordinaria potrà essere fruita entro il secondo semestre dell'anno successivo, qualora il personale in servizio all'estero di cui all'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 non abbia fruito della licenza nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio.
4. La licenza ordinaria è frazionabile per più periodi, anche di durata inferiore a due giorni.

... omissis ...

Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro n.198192 in data 24 dicembre 1999

Art. 1

1. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto interministeriale 10 dicembre 1990 è sostituito dal seguente:

“3. Per impreviste ed indilazionabili esigenze di servizio o carenze organiche nei singoli gradi o posti funzione superiori al 30 per cento, le autorità che esercitano le funzioni di Comandante di Corpo o Capo Ufficio e rivestono un grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente autorizzano, per il personale dipendente, nei limiti delle assegnazioni ricevute, con provvedimento nominativo motivato riferito ad un arco di validità di un mese, il superamento dei monti-ore di cui al precedente comma fino ad un massimo del:

- 100 % per il personale di cui alla lettera a);
- 70 % per il personale di cui alla lettera b);
- 20 % per il personale di cui alla lettera c) (sommersibilisti);
- 20 % per il personale di cui alla lettera c) (dirigenti).”

... omissis ...

Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139

“Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001.”

(Gazz. Uff. 21 aprile 2001, n. 93, Suppl. Ord. n. 88)

... omissis ...

Art. 7

Indennità di presenza festiva

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale che presta servizio in un giorno festivo è attribuita un'indennità nella misura giornaliera lorda di lire 19.000 per ogni turno. (*)

(*) AGGIORNAMENTO

Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302 ha disposto (art. 6, comma 1) che “A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di Euro 12,00”.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività, in luogo dell'indennità di cui comma 1, un compenso nella misura lorda di lire 63.000. (**)

() AGGIORNAMENTO**

Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 ha disposto (art. 15, comma 1) che “A decorrere dal 1° gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1 maggio, 2 giugno e Ferragosto il compenso di cui all'articolo 7, comma 2, del biennio economico Forze armate 2000-2001 è rideterminato nella misura lorda di euro 40,00”.

... omissis ...

Legge 29 marzo 2001, n. 86

“Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.”

(Gazz. Uff. 2 aprile 2001, n. 77)

... omissis ...

Art. 3

Specifici compensi per il personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro

1. Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non è assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che, per l'assolvimento dei compiti istituzionali di carattere militare, è impiegato nelle attività di cui al medesimo comma 1.
3. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
4. Il personale può essere impegnato nelle attività di cui al comma 1 fino ad un massimo di centoventi giorni l'anno e per non più di dodici ore giornaliere, salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo. Durante lo svolgimento delle predette attività devono essere garantiti al personale il recupero delle energie psicofisiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo.
5. Al personale di cui ai commi 1 e 2 è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate ed in particolare nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 7, comma 10, quarto e quinto periodo, del medesimo decreto legislativo.
6. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di operatività dell'indennità di cui al comma 5 e nei limiti temporali di percezione della medesima indennità.
7. L'indennità di cui al comma 5 non è cumulabile con i trattamenti di cui all'articolo 1, comma 4, nonché con le indennità di missione all'estero.

... omissis ...

Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.163

“Recepimento dello schema di concertazione per le Forze Armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.”

(Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 178, Suppl. Ord n. 155)

... omissis ...

Art. 4

Effetti dei nuovi stipendi (*)

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso come previsto dall'articolo 82 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 é soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

Livello		Feriale	Festiva o notturna	Notturna festiva
livello V	Euro	9,65	10,91	12,59
livello VI	Euro	10,26	11,60	13,39
livello VI-bis	Euro	10,74	12,14	14,00
livello VII	Euro	11,21	12,67	14,62
livello VII-bis	Euro	11,71	13,24	15,27
livello VIII	Euro	12,27	13,87	16,01
livello IX	Euro	13,48	15,24	17,58

(*) **AGGIORNAMENTO**

Abroga l'art. 5 del D.P.R 10 aprile 1987, n.150.

Art. 5
Indennità operative ed altre indennità

...

6. A decorrere dal 1° luglio 2002 l'indennità giornaliera prevista dall'articolo 4, comma 3, del secondo quadriennio normativo Forze armate é incrementata rispettivamente di 3,60 euro, di 2,60 euro e di 1,60 euro.

...
... omissis ...

Art.7
Trattamento di missione

...

5. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 6, comma 3, secondo quadriennio normativo Forze armate é rideterminata in euro 6,00 per ogni ora.

...
... omissis ...

Art.9
Compensi forfettari di guardia e di impiego

1. Per l'anno 2002 il compenso per alta valenza operativa continua ad essere corrisposto secondo le modalità di cui all'articolo 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'articolo 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001, e all'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. Le risorse destinate al compenso di cui al comma 1 sono integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento di cui all'articolo 16 della legge finanziaria 2002. In relazione alle predette risorse il periodo di fruizione può essere elevato fino ad un massimo di 120 giorni.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'articolo 11 comma 2, è corrisposto un compenso forfettario di guardia nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.

4. Il compenso di cui al comma 3 è corrisposto in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate.

5. Per servizi armati e non si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia nonché tutte quelle attività che esulano comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale e comunque è assicurato al personale, in via prioritaria, quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2003 in attuazione all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, è istituito il compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 3 da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.

7. Il compenso di cui al comma 6 è corrisposto al personale impegnato in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione.

8. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7 sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il Capo di Stato Maggiore della Difesa.

9. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

10. Dal 1° gennaio 2003 è abrogato l'articolo 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'articolo 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001 ed è disapplicato l'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

... omissis ...

Art. 11

Orario di lavoro

1. La durata dell'orario di lavoro é di 36 ore settimanali.

2. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.

3. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono pagate con il compenso per lavoro straordinario nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti, tenuto conto delle esigenze di servizio. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non siano state retribuite devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.

4. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi sia del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, é esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario di lavoro settimanale.

5. I riposi settimanali non fruiti per esigenze connesse con l'impiego in missioni internazionali sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non é monetizzabile.

6. Per ragioni di servizio l'Amministrazione può ricorrere all'istituto della reperibilità per esigenze di almeno dodici ore consecutive. Il personale può essere comandato di reperibilità per un massimo di sei giornate feriali e due festive nel mese.

7. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, é concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

8. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al

riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale é corrisposta una indennità di euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.(*)

(*) *AGGIORNAMENTO*

Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (art. 14, comma 9) la modifica dell'art. 11, comma 8 in "Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, é rideterminata in euro 8,00".

... omissis ...

Decreto Interministeriale Difesa-Tesoro in data 17 marzo 2005

Art. 1

1. L'articolo 1 del decreto interministeriale 10 dicembre 1990, indicato in premessa, è modificato come segue:

a. il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Quando le esigenze di cui al comma 1 non consentono recuperi orari compensativi, le ore di lavoro eccedenti sono retribuite come prestazioni di lavoro straordinario, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio da utilizzare di massima sulla base di una pianificazione trimestrale dei possibili impegni, il cui ammontare complessivo non potrà eccedere l'importo annuo corrispondente a:

a) 300 ore per il personale dei gradi direttivi e non direttivi, nonché per il personale dei gradi dirigenziali non titolare di posizione organicamente prevista;

b) 450 ore per il personale dei gradi dirigenziali, titolare di posizione organicamente prevista, nonché per il personale dei sommergibili in navigazione”;

b. il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Per impreviste ed indilazionabili esigenze di servizio o carenze organiche nei singoli gradi o posti funzione superiori al 30 per cento, le autorità che esercitano le funzioni di comandante di corpo o capo ufficio e rivestono un grado non inferiore a Colonnello o grado corrispondente autorizzano, per il personale dipendente, nei limiti delle assegnazioni ricevute, con provvedimento nominativo riferito ad un arco di validità di un mese, il superamento dei monti-ore di cui al precedente comma 2, fino ad un massimo del:

- 70 % per il personale di cui alla lettera a);

- 20 % per il personale di cui alla lettera b).

... omissis ...

Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 273

“Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.”

(Gazz. Uff. 30 dicembre 2005, n. 303)

(convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2006, n.51)

(Gazz. Uff. 28 febbraio 2006, n. 49, Suppl. Ord. n. 47)

... omissis ...

Art. 39-vicies semel

Partecipazione di personale militare a missioni internazionali

...

39. L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagiati, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.

...

... omissis ...

Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171

“Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate relativo (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).”

(Gazz. Uff. 18 ottobre 2007, n. 243, Suppl. Ord. n. 209)

... omissis ...

Art. 9

Compenso forfettario di impiego e di guardia

1. Al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiore alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'articolo 11 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, continua a essere corrisposto il compenso forfettario di guardia, istituito con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle nuove misure riportate nell'allegata tabella 1 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.

2. Il compenso di cui al precedente comma 1 é corrisposto, in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psico-fisico e al recupero delle festività o della giornata non lavorativa, qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate.

3. Al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella 2, da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno.(*)

(*) **AGGIORNAMENTO**

Il D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 130, ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Al personale che partecipa alle missioni di cui al presente decreto il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231".

4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dall'articolo 12-ter, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il compenso di cui ai precedenti commi 1 e 3 nell'ambito delle risorse disponibili, é attribuito, con le stesse modalità previste dal presente articolo, anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al 70 per cento di quella prevista per il 1 Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.

5. Le esercitazioni, le operazioni e le attività di cui al precedente comma 3 sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il Capo di Stato Maggiore della Difesa.

6. Le risorse destinate ai compensi di cui al presente articolo sono ripartite con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

... omissis ...

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).”

(Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, Suppl. Ord. n. 285)

... omissis ...

Art. 3

Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego. Norme finali

...

83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

...

... omissis ...

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52

“Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.”

(Gazz. Uff. 25 maggio 2009, n. 119, Suppl. Ord. n. 77)

... omissis ...

Art. 13

Compensi forfettari di guardia e di impiego

1. L'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, é sostituito dal seguente:

«5. Per servizi armati e non si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia nonché tutte quelle attività che esulano comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale e comunque é assicurato al personale, in via prioritaria, quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.»

...

Art. 14

Orario di lavoro

1. La durata dell'orario di lavoro é di 36 ore settimanali.
2. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.
3. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.
4. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi sia del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, é esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario di lavoro settimanale.
5. Per il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psicofisico non inferiore a 12 ore.

6. I riposi settimanali non fruiti per esigenze connesse con l'impiego in missioni internazionali sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non é monetizzabile.

7. Per ragioni di servizio l'Amministrazione può ricorrere all'istituto della reperibilità per esigenze di almeno dodici ore consecutive. Il personale può essere comandato di reperibilità per un massimo di sei giornate feriali e due festive nel mese.

8. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, é concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

9. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, é rideterminata in euro 8,00.

... omissis ...

Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66
“Codice dell’ordinamento militare.”
(Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, Suppl. Ord. n. 84)

... omissis ...

Art. 627
Categorie di militari

1. Il personale militare é inquadrato nelle seguenti categorie gerarchicamente ordinate:
 - a) ufficiali;
 - b) sottufficiali;
 - c) graduati;
 - d) militari di truppa.
2. La categoria degli ufficiali comprende i militari dal grado di sottotenente e corrispondenti sino al grado di generale o ammiraglio.
3. La categoria dei sottufficiali comprende i militari dal grado di sergente e corrispondenti sino al grado di primo maresciallo ed equiparati.
4. La categoria dei graduati comprende i militari dal grado di primo caporal maggiore e corrispondenti sino al grado di caporal maggiore.
5. La categoria dei militari di truppa comprende i militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi finanziari, gli allievi delle scuole militari, navale e aeronautica, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari.

... omissis ...

Art. 782
Speciali obblighi di servizio per i volontari

1. All’atto dell’ammissione a corsi di specializzazione di particolare livello tecnico, individuati con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, i volontari devono commutare la ferma o rafferma assunta in una rafferma decorrente dalla data di scadenza di quella precedente e avente durata di cinque anni dalla conseguita specializzazione; tale obbligo permane anche per i volontari che nel frattempo sono transitati nel servizio permanente.

... omissis ...

Art. 874
Categorie di stato giuridico

1. In base alla posizione di stato giuridico i militari si distinguono in:
 - a) militari in servizio permanente;
 - b) militari in servizio temporaneo;
 - c) militari in congedo.

2. Tutti i militari sono collocati all'interno di una delle predette categorie in distinti ruoli.

... omissis ...

Art. 878

Categorie di personale in servizio temporaneo

1. I militari in servizio temporaneo appartengono a una delle seguenti categorie:
 - a) volontari in ferma prefissata, in prolungamento di ferma e in rafferma;
 - b) carabinieri effettivi in ferma;
 - c) allievi delle scuole militari;
 - d) allievi marescialli;
 - e) allievi ufficiali;
 - f) marescialli in ferma;
 - g) ufficiali di complemento in ferma e in rafferma;
 - h) allievi ufficiali e ufficiali in ferma prefissata;
 - i) ufficiali e sottufficiali piloti e navigatori di complemento.
2. I militari in servizio temporaneo non sono forniti di rapporto di impiego e prestano servizio attivo in relazione alla durata della rispettiva ferma.
3. Il rapporto di servizio temporaneo può essere sospeso, interrotto o cessare solo in base alle espresse previsioni di questo codice.

... omissis ...

Art. 953

Ammissione alla ferma volontaria

1. L'ammissione alla ferma ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel relativo provvedimento adottato dalla Direzione generale per il personale militare e decorrenza economica dalla data di effettiva presentazione al reparto.

... omissis ...

Art. 956

Cause di cessazione dalla ferma o dalla rafferma

1. I volontari in ferma prefissata sono collocati in congedo illimitato:
 - a) alla scadenza del termine della ferma;
 - b) a seguito di proscioglimento dalla ferma, escluso il proscioglimento per permanente inidoneità al servizio militare incondizionato.

... omissis ...

Art. 1501

Permessi per i volontari in ferma prefissata

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante

l'orario di servizio per una durata non superiore alle 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo. Analoghi permessi di assentarsi durante l'attività giornaliera di servizio, da recuperare secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto, possono essere concessi ai volontari in ferma prefissata di un anno.

2. Ai volontari in ferma prefissata che ne facciano richiesta motivata, salvo imprescindibili esigenze di impiego o procedimenti disciplinari in corso, possono essere concessi:

a) permessi per l'anticipazione o la proroga dell'orario della libera uscita;

b) permessi speciali notturni;

c) permessi speciali per trascorrere fuori della sede il fine settimana o le festività infrasettimanali, con decorrenza dal termine delle attività dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festività.

3. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali agli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se cade in giorno feriale.

Art. 1502

Licenza ordinaria per i volontari in ferma prefissata

1. I volontari in ferma prefissata in servizio hanno diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di licenza ordinaria, durante il quale spetta la normale retribuzione, escluse le indennità che non sono corrisposte per dodici mensilità. La durata della licenza ordinaria é la seguente:

a) se l'orario settimanale di servizio é distribuito su un periodo di sei giorni:

1) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;

2) trenta giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;

3) trentadue giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale;

b) se l'orario settimanale di servizio é distribuito su un periodo di cinque giorni:

1) ventiquattro giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;

2) ventisei giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;

3) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale.

2. Se l'orario settimanale di servizio é distribuito su periodi rispettivamente maggiori o minori di quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), la durata della licenza ordinaria di cui ai numeri 1), 2) e 3) delle stesse lettere a) e b) del comma 1 é, rispettivamente, aumentata ovvero diminuita di quattro giorni per ogni giorno del periodo in più o in meno.

3. I periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

4. I periodi di licenza ordinaria sono maturati in proporzione ai dodicesimi di anno di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni sono considerate come mese intero nei seguenti casi:

a) nei riguardi dei volontari ammessi al prolungamento della ferma ai sensi dell'articolo 2204;

b) nei riguardi dei volontari in ferma quadriennale e in rafferma biennale, quando il primo ovvero l'ultimo anno della ferma non coincidono con l'anno solare;

c) nei riguardi dei volontari prosciolti dalla ferma.

5. L'assenza per infermità, anche se protratta per l'intero anno solare, non riduce la durata della licenza ordinaria spettante.

6. La licenza ordinaria é frazionabile in più periodi, anche di durata pari a un giorno.
7. Se la licenza ordinaria non é goduta entro il 31 dicembre dell'anno in cui é maturata a causa di imprescindibili esigenze di impiego ovvero di motivate esigenze di carattere personale, essa deve essere fruita, compatibilmente con le esigenze di servizio e nei limiti della ferma contratta, entro il mese di giugno dell'anno successivo.
8. La licenza ordinaria é un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. Si procede al pagamento sostitutivo solo quando la mancata fruizione é dovuta a una delle seguenti cause:
 - a) imprescindibili esigenze di impiego documentate;
 - b) proscioglimento dalla ferma nei casi di cui all'articolo 957, comma 1, lettere b), c), d) e) e f);
 - c) decesso.
9. La licenza ordinaria é interrotta nei casi di ricovero ospedaliero, infortuni e malattie superiori a tre giorni, tempestivamente comunicati all'amministrazione e documentati. L'interruzione non opera nei confronti dei volontari ai quali è stato notificato il provvedimento di proscioglimento dalla ferma.
10. La revoca della licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso, sulla base della documentazione fornita, delle spese connesse al mancato viaggio e soggiorno sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e non altrimenti recuperabili.
11. Il richiamo dalla licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza non goduto, la corresponsione del trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede, nonché il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede ed eventualmente per il ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria.
12. In aggiunta ai periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2, nel corso di ciascun anno di ferma sono attribuiti quattro giorni di riposo, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, da considerare maturati in ragione di uno ogni tre mesi di servizio quando il primo ovvero l'ultimo anno di ferma non coincidono con l'anno solare.
13. Ai volontari in ferma prefissata che frequentano corsi di formazione si applicano le disposizioni previste al riguardo dagli ordinamenti di Forza armata.
14. Ai volontari in ferma prefissata in servizio all'estero o presso organismi internazionali anche con sede in Italia, compresi i contingenti ONU, competono le licenze previste dalle leggi e accordi internazionali che ne disciplinano l'impiego ovvero dalle norme dell'organismo internazionale accettate dall'autorità nazionale. La licenza non fruita nel corso dell'anno per imprescindibili esigenze di impiego può essere fruita, nei limiti della ferma contratta, entro l'anno successivo.

... omissis ...

Art. 1505 **Permessi speciali notturni**

1. Ai volontari in ferma prefissata, che pur non avendo l'obbligo dell'accasermamento fruiscono degli alloggiamenti di reparto o di unità navale, possono essere concessi permessi speciali notturni, a domanda e tenuto conto delle esigenze di servizio e dei procedimenti disciplinari in corso.

Art. 1506
Norma di salvaguardia

1. Al personale militare, con i limiti e le modalità stabiliti nella presente sezione, sono riconosciuti oltre a quanto già previsto dal presente codice:
- a) un periodo di licenza per prestazioni idrotermali, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
 - b) un periodo di licenza per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
 - c) il congedo straordinario senza assegni per dottorato di ricerca, di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni;
 - d) il congedo straordinario senza assegni per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, di cui all'articolo 6, comma 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni;
 - e) l'applicazione della disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, e successive modificazioni;
 - f) i congedi per eventi e cause particolari, di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni;
 - g) il congedo per la formazione, di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
 - h) i permessi e le licenze per mandato elettorale, di cui all'articolo 1488 e all'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
 - i) l'astensione dal lavoro per donazione di sangue ed emocomponenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584.

... omissis ...

Art. 1776
Ambito soggettivo di applicazione

1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni contenute nel presente libro.

... omissis ...

Art. 1791
Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata

1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^a classe e aviere, é corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

2. La misura percentuale é pari al 70 per cento per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, con il grado di caporale, comune di 1^a classe e aviere scelto, e per i volontari in ferma prefissata quadriennale.

3. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 1792, comma 1.

Art. 1792

Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata

1. Per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le Forze armate, é corrisposta ai volontari in ferma prefissata quadriennale l'indennità pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1^o gennaio 2005.

2. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate che costituiscono limiti di spesa, i compensi forfettari di guardia e di impiego, nei limiti e con le modalità stabiliti in sede di concertazione, in misura pari al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di 1 caporal maggiore e gradi corrispondenti.

3. Ai volontari in ferma prefissata spetta l'indennità di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

4. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio è a titolo gratuito per tutti i volontari in ferma prefissata.

5. Ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di congedamento.

... omissis ...

Art. 2260

Trattamento economico dei volontari in ferma breve

1. Fino a esaurimento del ruolo dei volontari in ferma breve, anche trattenuti in servizio, si applicano nei confronti dei medesimi le disposizioni in materia di retribuzione base e accessoria previste per i volontari in ferma prefissata dagli articoli 1791 e 1792.

... omissis ...

Legge 4 novembre 2010, n. 183

“Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.”

(Gazz. Uff. 9 novembre 2010, n.262, Suppl. Ord. n. 243)

... omissis ...

Art. 27

Disposizioni in materia di personale dell’Amministrazione della difesa

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, si applicano anche al personale delle Forze armate le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

...

... omissis ...

Decreto Legge 12 luglio 2011, n. 107

“Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l’attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria.”

(Gazz. Uff. 12 luglio 2011, n. 160)

(convertito con modificazioni dalla Legge 2 agosto 2011, n. 130)

(Gazz. Uff. 5 agosto 2011, n. 181)

... omissis ...

Art. 6

Disposizioni in materia di personale

...

3. Al personale che partecipa alle missioni di cui al presente decreto il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all’articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego é attribuito nella misura di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

...

... omissis ...

Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 215

“Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l’amministrazione della difesa.”

(Gazz. Uff. 29 dicembre 2011, n. 302)

(convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 13)

(Gazz. Uff. 27 febbraio 2012, n. 48, Suppl. Ord. n. 36)

... omissis ...

Art. 2

Disposizioni in materia di personale

...

3. Al personale che partecipa alle missioni di cui all’articolo 1, commi 5 e 11, del presente decreto e al personale di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, é corrisposto il compenso forfettario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all’articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego é attribuito nella misura di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

...

... omissis ...



SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA E
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

I REPARTO

**ORARIO DI LAVORO E COMPENSO DELLO
STRAORDINARIO
PER IL PERSONALE MILITARE**

DIRETTIVA

**In applicazione della legge 8 agosto 1990, n. 231, D.M. 25 settembre
1990,**

D.I. 10 dicembre 1990, n. 192436, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394,

D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360,

D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 e D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163

e D.P.R. 16 aprile 2009, 52.

2002/2003

INDICE

ELENCO INDIRIZZI	pag. III
REGISTRAZIONE AGGIUNTE E VARIANTI	pag. IV
ATTO DI APPROVAZIONE	pag. V
GLOSSARIO	pag. VI

DIRETTIVA:

- RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. 1
- SCOPO	pag. 1
- PREMESSA	pag. 1
- ORARIO DELLE ATTIVITÀ	pag. 3
- RECUPERO COMPENSATIVO	pag. 4
- COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	pag. 5
- COMPENSI E RECUPERI COMPENSATIVI PER I SERVIZI ARMATI E NON, EFFETTUATI OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO	pag. 7
- LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE MILITARE PRESSO GLI ENTI NATO IN ITALIA	pag. 8
- CERTIFICAZIONI	pag. 9

ELENCO ALLEGATI:

Autorizzazione al superamento dei limiti orari	allegato 1
Registro delle presenze per il personale non dirigente	allegato 2
Registro delle presenze per il personale dirigente	allegato 3
Statino individuale riepilogativo mensile	allegato 4
Statino riepilogativo per l'attribuzione del compenso per lavoro straordinario	allegato 5
Autorizzazione preventiva all'effettuazione del lavoro straordinario	allegato 6
Estratto D.P.R. 10 aprile 1987, n.150 (art. 5)	allegato 7
Estratto L.8 agosto 1990, n.231 (art. 10)	allegato 8
D.M. 25 settembre 1990	allegato 9
D.M. 4 dicembre 1990	allegato 10
D.I. 10 dicembre 1990 e D.I. 24 dicembre 1999	allegato 11
Estratto D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (art. 60)	allegato 12
Estratto D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 (art. 10)	allegato 13
Estratto D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 (art. 10)	ALLEGATO 14
Estratto D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 (art. 11)	ALLEGATO 15
Estratto D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 (art. 13 E 14)	ALLEGATO 16

ELENCO INDIRIZZI

DIFESA GABINETTO	ROMA
STAMADIFESA	ROMA
STATESERCITO	SEDE
MARISTAT	ROMA
STATAEREO	ROMA
CARABINIERI COMANDO	ROMA
SUPERCONSIGLIO FF.AA.	ROMA
CONSIGLIO MAGISTRATURA MILITARE	ROMA
SUPERPROCURAMILES	ROMA
CORTMILES	ROMA
PROCURAGENCORTMILES	ROMA
ONORCADUTI	ROMA
BILANDIFE	SEDE
ISPEDIFE	SEDE
PERSOMIL	SEDE
PERSOCIV	ROMA
LEVADIFE	ROMA
TERRARM	ROMA
NAVARM	ROMA
ARMAEREO	ROMA
TELEDIFE	ROMA
COMMISERVIZI	ROMA
GENIODIFE	ROMA
DIFESAN	ROMA
RAMDIFE	SEDE
DIFEAMMISPEC	ROMA
DIRAMINTER	ROMA

Diramazione interna:

I REPARTO	INTERNO
II REPARTO	INTERNO
III REPARTO	INTERNO
IV REPARTO	INTERNO
V REPARTO	INTERNO
VI REPARTO – Via Stresa 31 B	ROMA
UFFICIO GENERALE DEL SG/DNA	INTERNO
UFFICIO GENERALE GESTIONE ENTI AREA TECNICO-INDUSTRIALE	INTERNO
UFFICIO DI PRESIDENZA CDNA/WEAG	INTERNO
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SG/DNA	INTERNO
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL VICE SG	INTERNO
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL VICE SG/DNA	INTERNO

REGISTRAZIONE AGGIUNTE E VARIANTI

Variante n. 1

foglio prot. n. 001521/140 del 26 maggio 2005
pagine sostituite: 4 e 8.

Variante n. 2

foglio prot. n. 002518/140 del 14 settembre 2005
pagine sostituite: II, 1, 5, 10 ed Allegato 1;
aggiunto all'Allegato 11 il D.I. del 17 marzo 2005.

Variante n. 3

foglio prot. n. M_D GSGDNA 0007258 del 25 marzo 2009
pagine sostituite: 5 ed Allegato 5.

Variante n. 4

foglio prot. n. M_D GSGDNA 0022804 del 06 luglio 2009
pagine sostituite: I, II, IV, 1, 3, 4, 7.

Variante n. 5

foglio prot. n. M_D GSGDNA 0079474 del 02 dicembre 2010
sostituita pagina 4.

Variante n. 6

foglio prot. n. M_D GSGDNA 0507392 del 08 febbraio 2011
pagine sostituite: 3 e 6.

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la presente Direttiva, che disciplina l'orario di lavoro ed il compenso per lavoro straordinario effettuato dal personale militare, emanata in applicazione dell'art. 10 della Legge 8 agosto 1990 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni.

La presente Direttiva, che sostituisce integralmente la precedente edizione del giugno 1996, è rivolta agli Enti dell'Amministrazione della Difesa, ferma restando la possibilità per gli Stati Maggiori della Difesa e di Forza Armata, di emanare proprie direttive integrative per le rispettive Aree, nel quadro delle particolari esigenze operative/addestrative degli Enti dipendenti.

Roma, lì 20 gen. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE/DNA
Ammiraglio di Squadra Giampaolo DI PAOLA

GLOSSARIO

Capo Servizio

Colui che è a capo di una struttura organizzativa di vario livello ed impiega il personale dipendente.

Comandante di Corpo

Autorità cui risale la responsabilità della rilevazione delle presenze del personale non dirigente, del comando delle prestazioni eccedenti il normale orario di servizio nonché della certificazione per i pagamenti dell'indennità di straordinario e del recupero.

Compenso per lavoro straordinario (o semplicemente compenso)

Importo monetario corrisposto al personale in ragione delle prestazioni straordinarie effettuate.

Lavoro straordinario (o prestazione di lavoro straordinario)

Attività lavorativa effettuata dal personale militare in eccedenza all'Orario di lavoro settimanale.

Orario autocompensante

È il monte ore settimanale svolto dal personale che effettua la turnazione autocompensante.

Orario autocompensante = $(7 \times 24)/5 = 33,6$ h.

Orario delle attività giornaliere (o orario delle attività)

Dizione impiegata indifferentemente per riferirsi all'orario di lavoro settimanale o all'orario di servizio.

Orario di lavoro settimanale (o orario di lavoro)

Monte ore settimanale di attività lavorativa previsto dalle leggi in vigore.

Orario di servizio

Ora d'inizio e di fine delle attività giornaliere nei giorni della settimana determinato sulla base delle specifiche esigenze funzionali dei diversi settori d'impiego e dell'orario di lavoro settimanale.

Ore notturne

Le ore comprese nell'arco tra le 22.00 e le 06.00 del giorno successivo.

Recuperare

Usufruire di un credito di ore lavorate in più per prestazioni straordinarie rese.

Recupero compensativo (o riposo compensativo o semplicemente recupero)

Periodo di tempo libero dal servizio (giorni o ore) concesso al personale in ragione delle prestazioni straordinarie effettuate.

Rendere

Restituire in termini di prestazione di servizio le ore lavorate in meno da parte del personale assentatosi per motivi privati.

Reperibilità

Assoggettamento al vincolo a raggiungere l'installazione militare entro i termini specificatamente indicati dall'Ente che ha comandato il servizio e comunque entro un tempo massimo di 2 ore.

Turnazione

Modalità lavorativa riferita ad incarichi che prevedono un lavoro continuativo di 24 ore al giorno per tutta la settimana.

(Calcolo delle ore di servizio su base settimanale effettuate da N operatori in turnazione:

Ore di servizio = $(7 \times 24)/N$).

Turnazione autocompensante (concetto introdotto dall'art. 3 del D.M. 25.9.90)

Turnazione a cui partecipano 5 persone (24 ore di servizio e 4 giorni di riposo/recupero) da considerarsi autocompensante dei recuperi orari che ad essi spetterebbero per i servizi svolti negli archi notturni e/o festivi.

DIRETTIVA

RIFERIMENTI NORMATIVI

- a) Regolamento di disciplina Militare (D.P.R. 18 luglio 1978, n. 545).
- b) D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150;
- c) Stanag 6005;
- d) Legge 8 agosto 1990, n. 231;
- e) Circolare 249137/02/07382 del 23.8.1990 di Segredifesa;
- f) D.M. 25 settembre 1990;
- g) D.M. 4 dicembre 1990;
- h) D.I. 10 dicembre 1990, n. 192436, come modificato dal D.I. 24 dicembre 1999, n. 198192;
- i) Circolare 295451/02/14793 del 25.2.1992 di Segredifesa;
- l) D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;
- m) D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394;
- n) D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360;
- o) D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255;
- p) D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163;
- q) D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52.

SCOPO

La presente direttiva ha lo scopo di disciplinare:

- l'orario delle attività giornaliere che il personale militare è tenuto a rispettare, a norma dell'art. 44 del R.D.M.;
- la rilevazione delle presenze e le ore eccedenti/carenti l'orario di servizio;
- i recuperi compensativi;
- il compenso per lavoro straordinario;
- il compenso per i servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, la reperibilità e le turnazioni;
- la certificazione per la rilevazione delle presenze e per la corresponsione del compenso per il lavoro straordinario;
- il lavoro straordinario presso gli Enti NATO in Italia.

PREMESSA

- a. Le leggi in vigore:
 - fissano la durata dell'orario di lavoro settimanale valido, in condizioni normali, per tutto il personale militare;
 - prevedono, nel quadro della totale disponibilità al servizio, la possibilità di prestazioni di lavoro straordinario sia per particolari esigenze operative ed addestrative di unità e reparti, sia per particolari situazioni e specifici impegni;
 - prescrivono che i servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate;
 - stabiliscono che le ore eccedenti quelle previste siano retribuite con il compenso per lavoro straordinario nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti (D.I. 10 dicembre 1990, n. 192436, come modificato dal D.I. 24 dicembre 1999, n. 198192).

- b. La necessità di effettuare ore eccedenti il normale orario di lavoro, verificata da chi impiega direttamente il personale (Capo Servizio), deve essere autorizzata esclusivamente dal Comandante di Corpo, con autorizzazione scritta (vds. pag. 10) od orale, ovvero con qualsiasi altra forma di comunicazione secondo le specifiche regolamentazioni di F.A. (Ordine del Giorno, Ordine di volo, Ordine di imbarco, Ordine di Servizio, Programma addestrativo, ecc.).
- c. Ai soli fini della rilevazione delle presenze le prestazioni per lavoro straordinario possono preventivamente essere attestate dal Dirigente (o Capo Servizio) che, sottordinato al Comandante di Corpo, ha l'immediato e diretto controllo sul proprio personale dipendente, fatta salva la certificazione da parte del predetto Comandante.

1. ORARIO DELLE ATTIVITÀ

Sulla base di quanto sancito dal D.M. 25 settembre 1990, dal D.P.R. n. 394/95, dal D.P.R. n. 255/99, dal D.P.R. 163/02, dal D.P.R. 52/09 e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali dei diversi settori di impiego, l'orario di servizio per il personale militare è fissato come segue:

- dal Lunedì al Giovedì: 08.00 - 16.30, prevedendo un intervallo di 30' per la consumazione del pasto;
- Venerdì: 08.00 - 12.00. In tale giorno si situa di norma il pomeriggio libero programmato di cui al D.M. 25 settembre 1990;
- il venerdì pomeriggio (12.00 - 16.30) e il Sabato mattina (08.00 - 14.00) può essere assicurata una presenza ridotta quale "nucleo di risposta" per eventuali impreviste esigenze.

All'interno dell'orario di servizio, le pause destinate alla consumazione dei pasti, a richiesta dell'interessato, fatte salve le esigenze di servizio, possono essere destinate ad attività diverse. In tale circostanza decade il diritto al trattamento alimentare gratuito ed il richiedente deve sottoscrivere apposita dichiarazione al fine di escludere l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso di incidenti occorsi durante la pausa pranzo. Tra le attività diverse alle quali può essere destinata - a richiesta dell'interessato - la pausa mensa, non può essere compresa alcuna attività utile ai fini dell'orario di lavoro, in quanto il D.M. 25 settembre 1990, emanato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 231/1990, precisa che l'orario normale delle attività giornaliere comprende solo i periodi di lavoro e le attività effettivamente svolti, con esclusione, pertanto, del tempo (30 minuti) riservato alla consumazione del vitto meridiano nei giorni in cui l'orario è articolato dalle 08.00 alle 16.30, a prescindere dalla effettiva consumazione del pasto. Il Comandante di Corpo deve valutare che le attività diverse, da svolgere nell'intervallo (obbligatorio) normalmente destinato alla consumazione del pasto, siano compatibili con le prioritarie esigenze di servizio nonché con quelle del recupero delle energie psico-fisiche cui è preordinata la necessità dell'intervallo per pausa.

I permessi che comprendono il periodo destinato alla pausa per i pasti, nell'ipotesi di non partecipazione alla mensa di servizio, non sono soggetti al recupero compensativo per la durata dello stesso, fatto salvo l'espletamento del turno ordinario giornaliero. In tale fattispecie decade il diritto al trattamento alimentare gratuito, a prescindere dal protrarsi dell'orario di servizio al rientro dal permesso. Gli interessati dovranno comunque presentare con congruo anticipo le richieste per poter fruire di tali permessi, onde consentire all'A.D. le necessarie variazioni amministrative relative agli assegni mensa, ecc., nonché esplicitare il presupposto della mancata consumazione del pasto all'interno di strutture dell'A.D. o convenzionate.

Ai fini del conteggio delle ore settimanali svolte, le giornate di assenza giustificate sono computate nella quantità di ore previste dall'orario giornaliero.

Deroghe al suddetto orario saranno stabilite con disposizioni particolari a cura degli Stati Maggiori, per gli Enti dell'Area Tecnico-Operativa (Centrali Territoriali e Periferici) e di SEGREDIFESA, per gli Enti dell'Area Tecnico-Amministrativa (UU.CC., DD.GG. ed Enti dipendenti).

In applicazione dell'art. 10, comma 7, del D.P.R. 255/99, i titolari dei Comandi/Enti, sentita l'Autorità sovraordinata, possono articolare l'orario settimanale di lavoro di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10, posticipando fino al massimo di un'ora l'inizio ed il termine delle prestazioni lavorative giornaliere.

Fermo restando eventuali ulteriori specifiche prescrizioni in materia, a norma delle Circolari di SEGREDIFESA n. 249137/02/07382 del 23.8.1990 e n. 295451/02/14793 del 25.2.1992 il trattamento alimentare gratuito è strettamente subordinato all'effettivo protrarsi dell'orario di servizio (al netto, quindi, dell'intervallo di 30 minuti per consumazione del pasto previsto dal D.M. 25.9.1990) per almeno n. 1 ora oltre le 14.00, per il pasto meridiano, ed oltre le ore 19.00 per il pasto serale.

Al personale che presta servizio in orario coincidente con la pausa pranzo e/o cena, spetta il riconoscimento del vitto gratuito, a prescindere dalla durata minima della prestazione lavorativa. La prestazione lavorativa, oltre ad essere svolta in coincidenza della pausa pasto, deve comunque protrarsi almeno per un'ora (al netto dei 30' di pausa) oltre le ore 14.00 (per il pasto meridiano) e oltre le 19.00 (per il pasto serale).

2. RECUPERO COMPENSATIVO

- a. Nel rispetto dell'obbligo di soddisfare l'intera prestazione giornaliera e settimanale, il Personale:
- può "recuperare" durante lo stesso mese le ore di effettiva attività lavorativa eccedenti l'orario di lavoro previsto in condizioni normali (36 ore settimanali);
 - deve "rendere" le ore lavorate in meno per permessi brevi, concessi per motivi privati, o per ritardi sull'orario di inizio attività anche se imputabili a mezzi di trasporto militari eventualmente utilizzati;

I recuperi devono essere:

- disposti dal Comandante di Corpo;
 - effettuati nelle giornate lavorative (escludendo, quindi, le giornate festive e, per quegli Enti che hanno l'orario settimanale articolato su 5 giorni lavorativi, il sabato) tenendo conto, ove possibile, delle preferenze del personale interessato;
 - individuati da apposite annotazioni sul **REGISTRO DELLE PRESENZE** e sullo **STATINO INDIVIDUALE RIEPILOGATIVO MENSILE** descritti più avanti.
- b. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di maturazione, fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio. Il giorno libero dal servizio corrisponde ad 8 ore di recupero, fatto salvo il caso in cui per il giorno in questione sia prevista una diversa durata dell'orario di servizio.
- c. Le attività fuori sede che danno luogo alla corresponsione dell'indennità di missione (ovvero di marcia o di ordine pubblico), qualora eccedenti le ore settimanali previste comportano compensi per lavoro straordinario o recuperi compensativi previsti per le attività in sede. Al fine del calcolo delle eccedenze, devono essere conteggiate le sole ore di lavoro/servizio. Sono pertanto esclusi i tempi di pernottamento, permanenza libera fuori sede, viaggio per il/dal luogo di missione, eccezione fatta per coloro che durante il medesimo svolgono attività lavorativa vera e propria (autisti ecc.) e nel caso in cui le ore di viaggio coincidano in tutto o in parte con l'orario di lavoro.
Si precisa che - ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.P.R. n. 163/02 - per il personale inviato in servizio fuori sede ed impiegato oltre la durata del turno giornaliero, le ore di viaggio sono computabili soltanto e limitatamente al fine del completamento dell'orario ordinario giornaliero nonché per l'espletamento dell'orario di lavoro settimanale.
- d. Per il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psicofisico non inferiore a 12 ore.

3. COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

- a. Qualora le prestazioni straordinarie non siano state recuperate, a richiesta dell'interessato, il Comandante di Corpo, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti, ne può disporre il pagamento entro il termine del 31 dicembre dell'E.F. cui le attività sono state effettuate, inviando lo statino riepilogativo (allegato 5) agli Enti Amministrativi di cui alla successiva lettera d..
Al riguardo, la facoltà di autorizzare il pagamento delle ore di straordinario e di concedere i recuperi risale al Comandante di Corpo.
- b. I limiti orari individuali annuali retribuibili con il compenso per lavoro straordinario, di cui all'art. 10 della Legge 8 agosto 1990, n. 231, sono fissati nel D.I. 10 dicembre 1990, n. 192436 come modificato dal D.I. 24 dicembre 1999, n. 198192 e dal D.I. 17 marzo 2005 e, precisamente:
- 300 ore per il personale dei gradi direttivi e non direttivi, nonché per il personale dei gradi dirigenziali non titolare di posizione organicamente prevista;
 - 450 ore per il personale dei gradi dirigenziali titolare di posizione organicamente prevista, nonché per il personale dei sommergevoli in navigazione.
- c. Per coloro che hanno raggiunto i citati tetti massimi previsti, in presenza di impreviste ed indilazionabili esigenze di servizio o carenze organiche nei singoli gradi o posti funzione superiori al 30 per cento, le Autorità che esercitano le funzioni di Comandante di Corpo o Capo Ufficio e rivestono un grado non inferiore a Colonnello o grado corrispondente autorizzano, per il personale dipendente, nei limiti delle assegnazioni ricevute, con provvedimento nominativo motivato riferito ad un arco di validità di un mese, il superamento dei predetti monti-ore fino ad un massimo del:
- 70% per il personale riferito alle 300 ore;
 - 20% per il personale riferito alle 450 ore.
- d. I fondi necessari per corrispondere il compenso per lavoro straordinario sono allocati presso gli stessi Enti Amministrativi che provvedono già al pagamento degli stipendi. Detti Enti, nell'ambito delle disponibilità finanziarie concesse, corrispondono al personale avente diritto gli importi in questione, mensilmente, sulla base delle autorizzazioni/segnalazioni che pervengono dai Comandanti di Corpo, compatibilmente con i tempi necessari alla raccolta ed all'elaborazione dati.
Si precisa che l'allocazione dei fondi per gli Enti Interforze viene effettuata per singola F.A. a cura degli Enti Programmatori (SMD e SGD); pertanto, i Comandanti di Corpo possono disporre l'effettuazione di ore di straordinario retribuite solo nei limiti finanziari fissati per ciascuna F.A.

- e. Le attività in eccedenza al normale orario di lavoro effettuate dal personale militare inviato in missione isolata all'estero, non danno luogo al compenso per lavoro straordinario, atteso che il previsto trattamento economico di missione, che prevede anche la maggiorazione del 30% per le riunioni a carattere internazionale, è onnicomprensivo.
- f. Ai sensi dell'art. 27, comma 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dell'art. 2, comma 91 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2009, il trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando del personale delle Forze armate è posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici dello stesso.
- g. Il compenso maturato per lo straordinario effettuato da personale trasferito, deve essere normalmente corrisposto dall'Ente cedente. Qualora ciò non sia possibile per causa di forza maggiore, il relativo compenso deve essere posto in pagamento dall'Ente ricevente, fatta salva la relativa compensazione in ambito saldo delle partite debito/credito tra differenti F.A..
- h. Al personale cessato dal servizio, per il quale risulti attività in eccedenza al normale orario di servizio, non esistendo più la possibilità del recupero compensativo, deve essere corrisposto il pagamento delle ore di straordinario effettuate.

4. COMPENSI E RECUPERI COMPENSATIVI PER I SERVIZI ARMATI E NON, EFFETTUATI OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO.

- a. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.

Per servizi armati e non si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia nonché tutte quelle attività che esulano comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale.

In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro in 5 giorni il sabato è considerato non lavorativo.

Il recupero delle festività o della giornata non lavorativa compete a chi inizia il servizio in tali giornate.

- b. Per ragioni di servizio il Comandante di Corpo può ricorrere all'istituto della reperibilità per esigenze di almeno 12 ore consecutive. Il personale può essere comandato di reperibilità per un massimo di 6 giornate feriali e 2 festive nel mese. Il compenso per le ore trascorse in reperibilità, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 25 settembre 1990 è pari ad un dodicesimo delle predette ore.

- c. Al personale impiegato nelle turnazioni di cui all'art. 3 del D.M. 25.9.1990, se ulteriormente impiegato in attività diversa o nel caso in cui il turno venga effettuato, per causa di forza maggiore, con un numero di operatori inferiore a 5, le ore eccedenti l'orario autocompensante di 33,6 ore settimanali, qualora non recuperate, sono retribuite con il compenso per lavoro straordinario secondo le modalità previste dagli artt. 4, 5 e 6 del citato D.M. nonché con le maggiorazioni di cui al 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150.

Analogamente, in caso di turnazioni con un numero di operatori superiori a 5, essi devono rendere la differenza tra le ore di servizio, svolte in turnazione su base settimanale, e l'orario autocompensante (33,6).

Gli Enti che pianificano i servizi devono provvedere ad inviare la certificazione dell'avvenuta effettuazione dei Compensi/Recuperi agli Enti presso i quali il personale interessato viene impiegato.

- d. Dal 1° luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore, non rientrante nella categoria dei turnisti di cui al predetto art. 3 del D.M. 25.9.1990, si applica l'orario di lavoro pari a 36 ore settimanali, nelle settimane in cui detto personale viene impegnato.

- e. Al personale impegnato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le 4 settimane successive.

5. LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE MILITARE PRESSO GLI ENTI NATO IN ITALIA

Lo straordinario per il personale impiegato negli Enti NATO in Italia compete per le maggiori prestazioni comandate e rese in eccedenza all'orario di servizio dell'Ente.

In merito, si precisa che:

- il previsto orario di lavoro settimanale (36), costituendo base stipendiale, deve essere comunque assicurato anche mediante recupero delle eventuali ore carenti;
- le ulteriori ore, per completare l'orario settimanale di 40 ore (previste dallo STANAG 6005), devono essere retribuite con compenso straordinario, quando effettivamente rese e non siano state utilizzate per compensare eventuali carenze per prestazioni settimanali ridotte rispetto all'orario di cui al precedente alinea;
- le eventuali ulteriori eccedenze rispetto all'orario settimanale di 40 ore, tenuto prioritariamente conto della perequazione di cui sopra, devono essere retribuite con l'indennità di straordinario nei limiti delle disponibilità finanziarie, sempreché non siano state recuperate, a richiesta dell'interessato, nel corso del mese di effettuazione.

Il Vice Comandante in Capo delle Forze Alleate del Sud Europa è l'Autorità competente a valutare ed a rappresentare - in un quadro unitario ed omogeneo - tutte le diverse esigenze comunque correlate con il compenso straordinario. Per quanto attiene la specifica autorizzazione al superamento dei tetti massimi viene stabilito che:

- per il personale di AFSOUTH, AIRSOUTH, STRIKFORSOUTH, Scuola Nato (NCISS) di LATINA ed il LAND DETACHMENT MEWSG di Anzio, l'autorizzazione è data dal Deputy CINCSOUTH;
- per il personale di FTASE, l'autorizzazione è data dal COMLANDSOUTH;
- per il personale di NAVSOUTH, l'autorizzazione è data dal COMNAVSOUTH.
- per il personale della V ATAF, l'autorizzazione è data dal Comandante della V ATAF;
- per il personale del NATO DEFENSE COLLEGE, l'autorizzazione è data dal DEPUTY COMMANDER N.D.C..

6. CERTIFICAZIONI

La modulistica allegata alla presente è direttamente utilizzabile da tutti gli Enti anche se sprovvisti di sistemi automatizzati e costituisce il modello base da seguire nell'adozione di procedure informatiche.

Presso gli Enti ove siano presenti sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze, tutto il personale è tenuto a utilizzarli e ad osservare le specifiche procedure di controllo. Per tali Enti vige comunque l'obbligo della rilevazione anche negli eventuali periodi di inefficienza del sistema automatizzato, ricorrendo in tali casi a procedure manuali.

a. La modulistica legalmente necessaria per la certificazione in titolo è la seguente:

- (1) **REGISTRO DELLE PRESENZE**, a fogli intercalari conformi ai modelli allegati nr. 2 e 3, ha la funzione di rilevare le presenze giornaliere del personale sul posto di lavoro, con differente rilevazione per il personale dirigente e non dirigente.

Per il personale dirigente (Generali e Colonnelli e gradi corrispondenti), anche se non titolare di posizione organicamente prevista, è istituito analogo registro "ad hoc" attesa la facoltà di autorilevare il proprio orario di lavoro (fermo restando il diritto/dovere del superiore gerarchico di esercitare nei loro confronti il dovuto controllo).

L'Ufficiale Superiore non dirigenziale, qualora sia impiegato in incarico di livello superiore, proprio del dirigente, non ha titolo all'autorilevazione, a meno che non assolva contemporaneamente anche le funzioni di Comandante di Corpo.

Il **REGISTRO DELLE PRESENZE** del personale non dirigente deve essere vistato, giornalmente, dalle Autorità che esercitano, nelle unità semplici, le funzioni di Comandante di Corpo e, in quelle complesse, da chi svolge le funzioni dirigenziali di livello progressivamente superiore, ciascuno limitatamente al personale direttamente dipendente.

Nel **REGISTRO DELLE PRESENZE** deve essere evidenziata l'eventuale prestazione delle ore eccedenti o carenti rispetto all'orario normale di lavoro, disposte preventivamente dalle competenti Autorità.

I singoli fogli che compongono il suddetto registro devono essere progressivamente numerati, timbrati con il bollo tondo d'ufficio e siglati dall'Autorità responsabile o da persona da questi delegata.

Il registro costituisce base giustificativa per le successive determinazioni del Comandante di Corpo o dell'Autorità responsabile della gestione pro-quota dello specifico capitolo di bilancio, per certificare, all'organo amministrativo, l'effettuazione delle prestazioni di ore eccedenti al fine del successivo pagamento dello straordinario, ovvero della possibilità di ricorso al recupero compensativo.

- (2) **STATINO INDIVIDUALE RIEPILOGATIVO MENSILE**, secondo il modello in allegato 4, ha la funzione di evidenziare:

- l'attività lavorativa svolta dal singolo personale nel mese;
- l'effettuazione di ore eccedenti o carenti l'orario normale;
- il recupero in giornate lavorative delle ore eccedenti o carenti;
- le ore da retribuire, con la prevista indennità, ove non recuperate.

- (3) **STATINO RIEPILOGATIVO MENSILE PER L'ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO**, conforme al modello in allegato 5, costituisce titolo legittimo per la corresponsione delle indennità connesse all'effettuazione delle maggiori ore prestate e non recuperate, a richiesta dell'interessato, nel corso del mese.

Tale documento, riepilogativo del personale con diritto alla corresponsione dell'indennità per il lavoro straordinario svolto, deve rispecchiare le risultanze evidenziate nello statino individuale riepilogativo mensile. Esso va sottoscritto dal Comandante di Corpo, responsabile delle prestazioni straordinarie preventivamente ordinate e rese.

Tale statino mensile deve essere inviato all'Ente Amministrativo per le conseguenti azioni di competenza.

- (4) **AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO**, conforme al modello in allegato 6 qualora avvenga in forma scritta.

- b. In caso di superamento dei tetti massimi previsti, allo statino mensile deve essere allegata anche l'autorizzazione ad operare tale superamento, da compilarsi secondo lo schema allegato 1.

Si precisa che il superamento del monte ore può essere eventualmente autorizzato nel caso in cui l'interessato:

- è già stato impegnato con corresponsione delle indennità per un numero di ore pari al monte ore previsto;
- ha effettuato, nell'arco di un mese, ulteriori ore eccedenti il predetto monte ore.

In tale ultimo caso, il Comandante di Corpo ovvero l'Autorità di cui al D.I. 24/12/1999, autorizza, per quel determinato mese, il superamento dei limiti predetti.

La procedura può essere reiterata fino a concorrenza dei limiti massimi previsti dal citato art. 1 para 3 del D.I. 10 dicembre 1990, così come modificato dal D.I. 24 dicembre 1999 e dal D.I. 17 marzo 2005.

MISURE ORARIE DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO**(ex D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 185)**

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010		FERIALE	FESTIVO O NOTTURNO	NOTTURNO/ FESTIVO
GRADI	PARAMETRI	Euro	Euro	euro
Tenente Colonnello	150,00	15,52	17,54	20,24
Maggiore	150,00	15,52	17,54	20,24
Capitano	144,50	14,95	16,89	19,49
Tenente	139,00	14,38	16,25	18,76
Sottotenente	133,25	13,78	15,58	17,98
1° Maresciallo Luogotenente	139,00	14,38	16,25	18,76
1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)	135,50	14,01	15,84	18,28
1° Maresciallo	133,00	13,76	15,55	17,95
Maresciallo Capo	128,00	13,24	14,97	17,27
Maresciallo Ordinario	124,00	12,83	14,50	16,73
Maresciallo	120,75	12,49	14,12	16,29
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	12,67	14,33	16,52
Sergente Maggiore Capo	120,25	12,44	14,06	16,23
Sergente Maggiore	116,25	12,02	13,59	15,69
Sergente	112,25	11,61	13,12	15,15
Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	11,74	13,28	15,32
Caporal Maggiore Capo scelto	111,50	11,54	13,04	15,05
Caporal Maggiore Capo	108,00	11,17	12,63	14,57
Caporal Maggiore scelto	104,50	10,81	12,22	14,10
1° Caporal Maggiore	101,25	10,48	11,84	13,66

STATINO INDIVIDUALE RIEPILOGATIVO MENSILE

Mese di _____ Grado, Cognome e Nome _____

Giorno	Attività lavorativa effettivamente svolta								Recuperi eccedenze/carenze		
	Orario di lavoro		Eccedenza/carenza			Serv. Mix. Ass.	Eccedenze ore (*)		quantità (+ -)	data	Diff. Rim.
	Ora di entrata	Ora di uscita	Feriale diurna	Fest. diu. Fer. not.	Festiva notturna	Tipo/Luogo/motivo	da retribuire	da recuper.			
			a	b	c		d	e	f		
RIPORTO ECCEDENZE /CARENZE DELLE ORE DEL MESE PRECEDENTE											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											

Calcolo riepilogativo mensile eccedenze (+) non compensate con riposi e carenze (-) non compensate con attività aggiuntive

Straordinario ore feriali diurne (a+f):

n. _____ giorni computati come licenza pari ad ore: _____

Totale ore feriali diurne retribuite: _____

Totale ore feriali notturne e festive diurne (b): _____

Totale ore festive notturne (c): _____

Totale ore effettuate per servizio (*) da retribuire (d): _____

Totale ore effettuate per servizio (*) da recuperare (e) : _____

(*) Riferite unicamente ai Servizi interni di Caserma o di Bordo e Servizi di Presidio.

Il sottoscritto: _____

dichiara che i dati riportati nello specchio risultano conformi al servizio prestato.

Data _____

IL DICHIARANTE

IL COMANDANTE DI CORPO

ALLEGATO Z

(timbro lineare dell'Ente/Reparto)

OGGETTO: Autorizzazione preventiva a prestazioni di lavoro straordinario.

Si rappresenta alla S.V. la necessità di autorizzare l'effettuazione di lavoro straordinario, per il giorno _____, da parte dei sottototati dipendenti, nella misura oraria e per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate.

Grado/ qualifica	Cognome e nome	Dalle ore	Alle ore	Motivo

Data,

IL CAPO SERVIZIO

VISTO, Autorizzo le prestazioni di lavoro straordinario sopra indicate.

Data,

IL COMANDANTE DI CORPO

(timbro lineare dell'Ente/Reparto)

AUTORIZZAZIONE AL SUPERAMENTO DEL MONTE-ORE

(personale dei gradi dirigenziali titolare di posizione organicamente prevista)

TENUTO CONTO: che il _____
(grado, cognome e nome)

ha già avuto retribuite n. ____ di ore di straordinario;

ha effettuato nel mese di _____ ulteriori n. ____ ore di lavoro;

CONSIDERATO: che il limite massimo previsto dal D.I. n. 192436 del 10 dicembre 1990, così come modificato dal D.I. del 17 marzo 2005 è di 450 ore, elevabili del 20%;

VISTE: (a) le impreviste ed indilazionabili esigenze di servizio ⁽¹⁾
(b) carenze organiche superiori al 30% ⁽¹⁾

SI AUTORIZZA

il superamento del tetto massimo per altre n. ____ ore.

Data,

IL COMANDANTE DI CORPO
(Firma dell'autorità di cui al D.I. 17 marzo 2005)

Nota (1): si tratta delle motivazioni previste dal D.I. n. 192436 del 10 dicembre 1990, così come modificato dal D.I. del 17 marzo 2005 da apporre a giustificazione dell'autorizzazione.

(timbro lineare dell'Ente/Reparto)

AUTORIZZAZIONE AL SUPERAMENTO DEL MONTE-ORE

(personale dei gradi direttivi e non direttivi-personale dei gradi dirigenziali non titolare di posizione organicamente prevista)

TENUTO CONTO: che il _____
(grado, cognome e nome)

ha già avuto retribuite n. ____ di ore di straordinario;

ha effettuato nel mese di _____ ulteriori n. ____ ore di lavoro;

CONSIDERATO: che il limite massimo previsto dal D.I. n. 192436 del 10 dicembre 1990, così come modificato dal D.I. del 17 marzo 2005 è di 300 ore, elevabili del 70%;

VISTE: (a) le imprevedute ed indilazionabili esigenze di servizio ⁽¹⁾
(b) carenze organiche superiori al 30% ⁽¹⁾

SI AUTORIZZA

il superamento del tetto massimo per altre n. ____ ore.

Data,

IL COMANDANTE DI CORPO
(Firma dell'autorità di cui al D.I. 17 marzo 2005)

Nota (1): si tratta delle motivazioni previste dal D.I. n. 192436 del 10 dicembre 1990, così come modificato dal D.I. del 17 marzo 2005 da apporre a giustificazione dell'autorizzazione.

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO
SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI CONSUNTIVI

ANNO _____

ATTIVITA'	DIRIGENTI		UFF.LI NON DIRIGENTI		SOTTUFFICIALI		VSP		
	n. ore retribuite	importo lordo (cap.4192)	n. ore retribuite	importo lordo (cap.4192)	n. ore retribuite	importo lordo (cap.4192)	n. ore retribuite	importo lordo (cap.4192)	
Comando\logistiche Operative Addestrative Reperibilità Turnazioni									
Esigenze Straordinarie									
Totali									

**TABELLA IMPORTI GIORNALIERI PER FASCIA DEL COMPENSO
FORFETTARIO DI GUARDIA IN VIGORE**

COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA ⁽¹⁾ <i>(ex D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52)</i>		
GRADO	FASCIA	IMPORTI GIORNALIERI (a decorrere dal 1° gennaio 2009)
1°Cle. Magg. Cle. Magg. Scelto Cle. Magg. Capo Cle. Magg. Capo Scelto	I	40,00
Sergente Sergente Magg. Serg. Magg. Capo Mar. Mar. Ordinario Mar. Capo	II	43,00
Primo Maresciallo S. Tenente Tenente Capitano	III	46,00
Maggiore Ten. Col.	IV	51,00

Nota (1): A decorrere dal 1° gennaio 2008, il citato compenso può essere attribuito anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale (art. 9, co. 4, del D.P.R. 171/2007 ed art. 1792, co. 2, del D.Lgs 66/2010) e, per estensione, ai VFB (art. 2260 del D. Lgs. 66/2010), in misura pari al 70% di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore.

(timbro lineare dell'Ente/Reparto)

E.F. _____ . Atto dispositivo n. ____ in data _____

OGGETTO: Attribuzione del compenso forfettario di guardia a

(1)

(grado, cognome e nome)

VISTO: l'art. 9 del D.P.R. 163/2002 come modificato dal D.P.R. 52/2009;

VISTO: che il _____ (1)
(grado, cognome e nome)

ha maturato n. ____ ore di recupero compensativo per servizi di caserma, di guardia e di presidio;

ACCERTATO: che alla data odierna sono state recuperate n. ____ ore;

ACCERTATO: che il trasferimento del suddetto personale - dispaccio di trasferimento n. _____ in data _____ - (ovvero: che imprescindibili esigenze funzionali connesse a _____) non consente/ono di disporre il recupero delle rimanenti ore maturate;

TENUTO CONTO: del numero massimo annuo di giornate retribuibili e della disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di bilancio,

DISPONGO

l'attribuzione al _____ (1) di n. ____
(_____) giornate di Compenso Forfettario di Guardia in luogo di n. ____ (_____) ore di recupero compensativo maturate e non recuperate.

Gli oneri relativi graveranno sui cptt. ____ artt. ____ del corrente E.F.

Il presente atto dispositivo viene emesso in unico originale per la raccolta degli atti.

Copia del presente atto dispositivo dovrà essere consegnato all'interessato/interessati.

IL COMANDANTE DI CORPO

(Grado non inferiore a Colonnello o Equipollenti)

Nota (1): può contenere anche un elenco di personale

TABELLA IMPORTI GIORNALIERI PER FASCIA DEL COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO IN VIGORE

COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO ^{(1) (2)} <i>(ex D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52)</i>			
GRADO	FASCIA	lunedì-venerdì	sabato-domenica e festivi
1° Cle. Magg. C.le Magg. Scelto C.le Magg. Capo C.le Magg. Capo Scelto	I	62,00	124,00
Sergente Sergente Magg. Serg. Magg. Capo Mar. Mar. Ordinario Mar. Capo	II	66,00	131,00
Primo Maresciallo S. Tenente Tenente Capitano	III	72,00	143,00
Maggiore Ten. Col.	IV	85,00	165,00

Nota (1): a decorrere dal 1° gennaio 2008, il citato compenso può essere attribuito anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale (art. 9, co. 4, del D.P.R. 171/2007 ed art. 1792 del D.Lgs 66/2010) e, per estensione, ai VFB (art. 2260 del D. Lgs. 66/2010) in misura pari al 70% di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore.

Nota (2): il compenso può essere attribuito anche ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma annuale che partecipa alle missioni internazionali¹ per le quali non è attribuito il trattamento economico di missione estera -cd. di "contingente"- nella misura prevista per i volontari in ferma prefissata quadriennale (70% di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore).

¹ Art. 6, co.3, del D.L. 107/2011 ed art. 2, co. 3, del D.L. 215/2011.

ELENCO DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI ESERCITAZIONI ED OPERAZIONI REMUNERABILI CON IL COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO

ESERCITAZIONI
- Campi d'arma ed attività similari di unità/reparti/Enti a livello Brigata, reggimento, battaglione e compagnia.
- Attività addestrative itineranti lungo la penisola.
- Prove di autovalutazione e valutazione.
- Prove valutative NATO (OPEVAL), nazionali e prove di validazione.
- Esercitazioni a carattere continuativo in bianco o a fuoco.
- Moduli addestrativi di specialità.
- Corsi che presuppongono attività continuativa.
- Scuole tiro di artiglieria, mortai e c/c se continuative (l'attività deve tener conto delle fasi approntamento e riordino).
- Lezioni di tiro se continuative (l'attività deve tener conto delle fasi approntamento e riordino).
- Esercitazioni per Quadri o per di Posti Comando (ai vari livelli ordinativi) che presuppongono attività a carattere continuativo.
- Campagne di lancio missili c/a.
- Attività addestrativa di pattuglia.
- Validazione e verifica dei sistema d'arma, se continuativa.
- Attività connesse con la pianificazione, l'organizzazione e la condotta di esercitazioni a carattere continuativo.
- Riviste e cerimonie aventi rilevanza nazionale.
OPERAZIONI
- Salvaguardia della sicurezza interna e dell'ordine pubblico in concorso alle Autorità di PS .
- Soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali.
- Interventi nel settore della pubblica utilità.
- Operazioni di vigilanza alle installazioni militari.
- Bonifica di ordigni esplosivi/residuati bellici.
- Campagna antincendi boschivi.
- Attività connessa con la pianificazione, l'organizzazione e la condotta di operazioni a carattere continuativo.
- Riviste e cerimonie aventi rilevanza nazionale.
- Missioni internazionali (qualora espressamente previsto da apposito provvedimento normativo).

COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E D'IMPIEGO

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI CONSUNTIVI

ANNO _____

ATTIVITA'	VFP/VFB			Fascia I			Fascia II			Fascia III			Fascia IV		
	n. ore retribuite (1)	importo lordo (cap.1209)	n. ore recuperate (2)	n. ore retribuite (1)	importo lordo (cap.1209)	n. ore recuperate (2)	n. ore retribuite (1)	importo lordo (cap.1209)	n. ore recuperate (2)	n. ore retribuite (1)	importo lordo (cap.1209)	n. ore recuperate (2)	n. ore retribuite (1)	importo lordo (cap.1209)	n. ore recuperate (2)
Compenso forfettario di guardia															
Compenso forfettario d'impiego															
Totali															

Nota (1) : con riferimento al compenso forfettario di impiego, il dato si riferisce alle ore effettuate oltre l'orario di lavoro forfettariamente retribuite con il compenso in parola.

Nota (2) : nell'ambito dei servizi amati e non di durata pari o superiore alle 24 ore, il dato si riferisce ai recuperi effettuati (compresi anche i recuperi della festività/giornata non lavorativa e di riposo psicologico).